SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante: «Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1986.

86A5080

Comunicato relativo al decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, non convertito in legge per voto della Camera

Nella seduta del 26 giugno 1986 la Camera dei deputati ha respinto, nella votazione finale, il disegno di legge n. 3795 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986), recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (approvato dal Senato).

86A5081

LEGGE 21 giugno 1986, n. **304.**

Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge n. 833 del 1978, nonché con i policlinici a gestione diretta.

2. Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1.

3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e degli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge è il seguente:

«Art. 47, ultimo comma. — Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale».

«Art. 39 *(Cliniche universitarie e relative convenzioni)*. — Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della università.

Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Con tali convenzioni:

a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.

Le indicazioni previste nelle lettere *a)* e *b)* del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.

Le convenzioni devono altresì prevedere:

1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;

2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.

In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione».

«Art. 40. *(Enti di ricerca e relative convenzioni)*. — Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge».

«Art. 41. *(Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)*. — Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo».

«Art. 42. *(Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico)*. — Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.

Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.

Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.

Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali, è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;

c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale.

Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Entro un anno dall'entrta in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'articolo 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti.

Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3009):

Presentato dall'on. CACCIA ed altri il 4 luglio 1985.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede referente, il 1° ottobre 1985, con pareri delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 6 ottobre 1985.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 dicembre 1985.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 12 dicembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1618):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 5, 27 febbraio 1986; 6 marzo 1986. Relazione scritta annunciata l'11 marzo 1986 (atto n. 1618/*A* - relatore: sen. FRANZA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6 maggio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3009-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 19 maggio 1986, con pareri delle commissioni I e XIV.

Eaminato dalla VII commissione e approvato l'11 giugno 1986.

86G0630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1986.

Finanziamento degli oneri per l'attuazione delle iniziative previste dai regolamenti comunitari n. 1852/78, n. 2908/83 e n. 2909/83 relativi ad una azione comune di ristrutturazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e ad un regime di incentivazione della pesca sperimentale e delle società miste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili sull'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti i regolamenti comunitari n. 1852/78, e successive modificazioni ed integrazioni n. 2908/83 e n. 2909/83, approvati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 25 luglio 1978 e il 4 ottobre 1983 relativi ad una azione comune di ristrutturazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e ad un regime di incentivazione della pesca sperimentale e delle società miste;

Considerato che numerosi progetti di investimenti interessanti il settore della pesca sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze contributive della sezione orientamento del Feaog e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano a causa della limitazione dei mezzi finanziari a disposizione;

Considerato che in base al regolamento CEE 2909/83 il Feaog sez. orientamento esegue il rimborso allo Stato membro del 50% delle somme da questi erogate alle imprese di pesca come contributo per la realizzazione di campagne sperimentali e per la costituzione di società miste;

Ritenuto che per l'attuazione degli anzidetti progetti può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa di lire 21,5 miliardi;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato «Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma» ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1986;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ad al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dai regolamenti comunitari sopra menzionati, è determinata in lire 21,5 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

È disposto il prelievo della somma di lire 21,5 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato «Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma», ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1986.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1986

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
GORIA, *Ministro del tesoro*
CARTA, *Ministro della marina mercantile*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1986
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 58

86A4931

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 1986.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 1861/86 della commissione relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino romano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 1861/86 della commissione del 16 giugno 1986, relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino romano»;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, relativo all'affidamento al consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino romano», dell'incarico di vigilanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento CEE n. 1861/86;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 1861/86 della commissione del 16 giugno 1986 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio «Pecorino romano», appositamente marchiato dal consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino romano», per un quantitativo massimo di 11.000 tonnellate.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

L'A.I.M.A., avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organismi, provvederà a predisporre gli opportuni accertamenti atti a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di ammasso e il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1861/86 del 16 giugno 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A4965

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1986.

Termine di scadenza della esposizione al pubblico degli elenchi dei veicoli soggetti a cancellazione d'ufficio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, ed il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 54, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, contenente disposizioni per la cancellazione d'ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non sono stati effettuati pagamenti di tasse automobilistiche per i periodi fissi compresi negli anni dal 1978 al 1983 ovvero sia stato eseguito il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979 senza ulteriori pagamenti sino al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1983;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia in data 23 aprile 1986;

Decreta:

Il termine di scadenza della esposizione al pubblico degli elenchi dei veicoli soggetti a cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 5, comma 54, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, è stabilito al 30 settembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'ultimo comma delle premesse:

Il D.M. 23 aprile 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986.

86A5082

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1986.

Estensione a La Futura S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazione private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 novembre 1985 della Futura S.p.a. di assicurazioni e riassicurazoni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami responsabilità civile auto e R.C. natanti obbligatoria;

Vista la lettera in data 30 maggio 1986, n. 612832, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 giugno 1986;

Decreta:

La Futura S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica, nei rami R.C. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente all'assicurazione obbligatoria dei natanti.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A4928

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 maggio 1986.

Rilascio delle licenze per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Considerata la necessità di dare attuazione all'art. 4 della citata legge n. 41 del 1982 che prevede il rilascio delle licenze di pesca in sostituzione dei permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 963 del 1965;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

La licenza di pesca, che ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sostituisce il permesso di pesca di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, è rilasciata dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - all'imprenditore iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'art. 11 della legge citata n. 963 del 1965.

La licenza di pesca è conforme ai modelli annessi al presente decreto come allegati *A* e *B*.

Art. 2.

La licenza è rilasciata per le categorie e tipi di pesca come definiti dagli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

La licenza di pesca ha un periodo di validità di 4 anni e può essere rinnovata su richiesta degli interessati.

Art. 3.

Poiché ai sensi dell'art. 4 della legge n. 41 del 1982 la proprietà od il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza, coloro che intendono esercitare l'attività di pesca con navi da costruire o da importare devono preventivamente chiedere, con apposita domanda, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima - se esistono limitazioni al rilascio di licenze. Tale disposizione si applica anche nel caso di acquisto di navi da pesca non munite di licenza.

Nel caso in cui non esistano limitazioni il Ministero della marina mercantile rilascia apposita attestazione, non trasferibile, stabilendone la validità.

Art. 4.

Ai fini del rilacio della licenza di pesca gli interessati debbono inoltrare, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, istanza in carta legale redatta secondo gli allegati *C* e *D* al presente decreto unitamente ai documenti ivi richiesti ed al formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca annesso al presente decreto come allegato *E*.

Art. 5.

Il permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, cessa di avere validità trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ai fini della sostituzione del permesso di pesca con la licenza gli interessati, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, devono presentare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima:

istanza in carta legale redatta secondo l'allegato *C* al presente decreto unitamente ai documenti ivi previsti;

formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca conforme al modello annesso al presente decreto come allegato *E*;

copia del permesso di pesca.

Art. 6.

Ai fini del rinnovo della licenza di pesca gli interessati devono presentare istanza in carta legale al Ministero

della marina mercantile corredata dalla licenza scaduta e dal formulario annesso come allegato *E* al presente decreto, tramite l'ufficio di iscrizione della nave che provvede a rilasciare una attestazione provvisoria valida per mesi tre.

La licenza di pesca perde di validità per i seguenti motivi:

1) morte dell'imprenditore;

2) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;

3) abbandono dell'attività di pesca;

4) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio.

La licenza di pesca deve essere sostituita nel caso di trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, o di trasferimento della nave, oppure di variazione degli altri elementi indicati nella domanda e nel formulario (allegato *E*), con la procedura indicata al primo comma.

La licenza di pesca perde di validità qualora le suddette variazioni non vengano comunicate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima, entro trenta giorni.

Art. 7.

Quando la licenza di pesca è stata sottratta o è andata smarrita o distrutta o è diventata inservibile, il Ministero della marina mercantile rilascia un duplicato a richiesta degli interessati.

Art. 8.

L'autorità marittima ritira la licenza di pesca trasmettendola al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, nei casi previsti dall'art. 26, lettere *c*) e *d*), della legge n. 963 del 1965 e quando è cessata la validità.

Art. 9.

La licenza di pesca rientra nei documenti di bordo indicati nel secondo comma, lettera *d*), e nell'ultimo comma dell'art. 169 del codice della navigazione.

Art. 10.

Per la pesca, il commercio ed il trasporto del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti il Ministero della marina mercantile rilascia apposita autorizzazione conforme al modello annesso al presente decreto come allegato *F*.

Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve inoltrare istanza in carta legale al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, indicando il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l'elenco dei pescatori addetti.

All'istanza dovrà essere allegata copia della licenza di pesca.

Con la stessa procedura è rilasciata l'autorizzazione conforme al modello annesso al presente decreto come allegato *G* per la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame per consumo.

Art. 11.

Il titolare della licenza di pesca deve presentare mensilmente, all'ufficio d'iscrizione della nave, la dichiarazione statistica riguardante l'attività svolta secondo il modello annesso al presente decreto come allegato *H*.

Art. 12.

Trascorsi trenta mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per esercitare la pesca sportiva in mare, con gli attrezzi di cui all'art. 138 del regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965, come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219 è necessaria apposita licenza rilasciata dal Ministero della marina mercantile su conforme modello annesso al presente decreto come allegato *I*.

Non occorre licenza di pesca per coloro che utilizzano i seguenti attrezzi: coppo, lenze fisse, lenze morte, bolentini, correntine, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi.

La licenza è valida su tutto il territorio nazionale, ha una validità di quattro anni e può essere rinnovata a richiesta degli interessati.

Ai fini del rilascio della licenza di pesca gli interessati debbono inoltrare istanza in carta legale al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima.

L'istanza deve contenere:

nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;

mezzo nautico eventualmente utilizzato;

compartimenti dove abitualmente viene esercitata la pesca;

attrezzi che si intendono utilizzare.

Art. 13.

È abrogato il decreto ministeriale 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1971.

Sono da ritenersi abrogate anche le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, incompatibili con gli articoli 4 e 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

È fatta salva la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nella acque territoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1986

Il Ministro: CARTA

MODULARIO
Marina Merc. - n. 71

ALLEGATO *A*
Mod. 100 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA DI PESCA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

N. ....

SI AUTORIZZA

la Ditta ....

con sede in Via ....

iscritta nel R.I.P. della Capitaneria di Porto di ....

ad esercitare la pesca ....

nei Compartimenti marittimi di ....

per la cattura delle seguenti specie ....

....

con la nave denominata ....

iscritta al n. .... delle Matricole o dei R.N.M.G. di ....

.... di proprietà di ....

CARATTERISTICHE DELLA NAVE:

Tonn. stazza lorda .... Tonn. stazza netta ....

Lunghezza fuori tutto .... Capacità di stiva ....

Lunghezza fra le perpendicolari ....

APPARATO MOTORE:

Numero motori installati entrobordo ....

1) tipo .... potenza in HP ....

2) tipo .... potenza in HP ....

Numero motori installati fuoribordo ....

1) tipo .... potenza in HP ....

2) tipo .... potenza in HP ....

ATTREZZI DA PESCA: ....

SISTEMI DI REFRIGERAZIONE: ....

APPARATI PER LA CONGELAZIONE: ....

TABELLA DI ARMAMENTO: ....

La presente licenza ha la validità di quattro anni a partire dal ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....
del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni dal...

data del rinnovo...

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n...

del .... Uff. postale di...

La presente licenza è rinnovata per quattro anni dal...

data del rinnovo...

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n...

del .... Uff. postale di...

La presente licenza è rinnovata per quattro anni dal...

data del rinnovo...

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n...

del .... Uff. postale di...

MODULARIO
Marina Merc. - n. 72

ALLEGATO *B*
Mod. 101 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA PER IMPIANTI DI PESCA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

N. ....

SI AUTORIZZA

la Ditta ....

con sede in .... Via ....

iscritta nel R.I.P. della Capitaneria di Porto di ....

ad esercitare (1) ....

delle seguenti specie ....

l'impianto è situato nel Compartimento di ....

ed ha le seguenti caratteristiche (2) ....

La presente licenza ha la validità di quattro anni a partire dal ....

Marca
da
bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni dal ....

data del rinnovo ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni dal ....

data del rinnovo ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni dal ....

data del rinnovo ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

---

(1) La cattura di specie migratorie, piscicoltura, molluschicoltura, ostricoltura, sfruttamento di banchi sottomarini.
(2) Apprestamenti fissi, mobili, temporanei, permanenti, area occupata.

MODULARIO
Marina Merc. - n. 396

Marca
da
bollo

ALLEGATO *C*
Mod. 8 (Pesca) *bis*

Al Ministero della Marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - Divisione XXII - Viale Asia - ROMA-EUR

La sottoscritta (1)..

con sede in..

chiede il rilascio della licenza per esercitare la pesca (2)..

.... nelle acque dei compartimenti

marittimi di (3)..

per la cattura delle seguenti specie (4)..

con la nave denominata (5)..

di proprietà di..

La nave ha le caratteristiche, le attrezzature da pesca ed i sistemi di refrigerazione e/o congelazione o trasformazione indicati nel formulario allegato alla presente domanda.

Allega i seguenti documenti in copia:

1) estratto delle matricole o del registro navi minori e gall., con l'indicazione della categoria di pesca assegnata;
2) licenza di navigazione od atto di nazionalità;
3) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
4) formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca;
5) permesso di pesca di cui si chiede la sostituzione con la licenza.

Con osservanza.

(6)

(data) ....

Legenda note.

(1) Indicare nome e cognome dell'imprenditore od imprenditori o ragione sociale.
(2) Costiera locale; costiera ravvicinata; mediterranea o di altura; oltre gli stretti od oceanica.
(3) Elencare i compartimenti interessati ovvero inserire la dizione «Tutti».
(4) Pesce bianco; pesce azzurro; tonno; molluschi cefalopodi (seppie, calamari, ecc.); molluschi bivalvi (vongole, cappelunghe telline, tartufi, ecc.); crostacei.
(5) Indicare oltre all'eventuale nome, la sigla completa della nave. Esempio: (Marinella) 2PC125.
(6) Firma di tutti gli imprenditori o se società firma del legale rappresentante.

MODULARIO
Marina Merc. - n. 397

Marca
da
bollo

ALLEGATO *D*

Mod. 9 (Pesca) *bis*

Al Ministero della Marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - Divisione XXII - Viale Asia - ROMA-EUR

La sottoscritta ditta (1) ....

con sede in ....

chiede il rilascio della licenza per l'esercizio di un impianto da pesca di mq .... del seguente tipo (2) ....

nel compartimento di ....

per la cattura e/o l'allevamento delle seguenti specie (3) ....

Per l'esercizio dell'impianto sono utilizzati i seguenti mezzi nautici ....

Si allega certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed il questionario Mod. 3, modulario Marina Mercantile n. 403 compilato nelle parti che interessano.

Con osservanza.

(4)

(data) ....

Legenda note.

(1) Ditta o ragione sociale.
(2) Apprestamenti fissi, mobili, temporanei, permanenti.
(3) Indicare se si tratta di pesci, crostacei o molluschi.
(4) Firma di tutti gli imprenditori o se società firma del legale rappresentante.

MODULARIO
Marina Merc. - n. 403

ALLEGATO *E*
Mod. 3

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

ARCHIVIO LICENZE DI PESCA

(Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

I - *IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE*

1. Nome, cognome ed indirizzo del titolare/i della licenza: ....

2. Nome della nave: ....
   Anno di costruzione: ....
   Luogo di costruzione: ....

3. Ufficio di iscrizione: .... Data: ....
   Compartimento marittimo di: ....

4. Numero:
   A) di matricola: ....
      atto di nazionalità rilasciato in data ....
   B) di R.N.M. e G.: ....
      licenza di navigazione rilasciata in data ....

5. Porto di armamento (se diverso da quello di iscrizione): ....

6. Nome, cognome ed indirizzo del proprietario/i: ....

7. Composizione minima dell'equipaggio: ....

8. La nave è:
   a) in esercizio dal ....
   b) in disarmo dal ....
      per i seguenti motivi: ....
      ....

II - *CARATTERISTICHE DELLA NAVE*

9. Scafo:

9.1 - Materiale di costruzione:
(barrare la casella che interessa)

Legno	☐	Tessuto gommato	☐
Acciaio	☐	Vetro-resina	☐
Alluminio	☐	Ferro-cemento	☐
Plastica	☐	Altro (specificare)	☐

9.2 - Tonnellate di stazza lorda: ....
(indicare anche le frazioni di tonnellata)

9.3 - Tonnellate di stazza netta: ....
(indicare anche le frazioni di tonnellata)

9.4 - Dimensioni:
(indicare anche le frazioni di metro)

- Lunghezza fuori tutto (m):
- Lunghezza tra le perpendicolari (m):
- Lunghezza di stazza (m):
- Larghezza di stazza (m):
- Altezza di stazza (m):

10. Propulsione:

10.1 - Motore/i:

- Entrobordo N. .... ☐
- Fuoribordo N. .... ☐

10.2 - Potenza del motore/i in HP: ....
(indicare anche le frazioni di HP)
Nome costruttore: ....
Anno di costruzione: ....
Luogo di costruzione: ....

10.3 - Tipo di propulsione:

Diesel	☐	Altro (specificare)	
Diesel elettrico	☐		
A benzina	☐		☐

10.4 - Non motorizzata: .... ☐

III - *ATTREZZATURE DI BORDO*

11.1 - Di navigazione:

— Loran (specificarne il tipo) ☐
— Omega ☐
— Decca ☐
— Navigazione satellitare ☐
— Radar ☐
— Ecogoniometro ☐
— Pilota automatico ☐
— Ricev. carte metereologiche ☐
— Girobussola ☐
— Altre (specificare): ☐

11.2 - Di comunicazione:

— Radio (VHF) ☐
— Radio telefono (RTF) ☐
— Telegrafo (RT) ☐
— Altre (specificare): ☐

11.3 - Di riferimento delle risorse ittiche:

— Ecoscandaglio ☐
— Sonar ☐
— Net sond ☐
— Altre (specificare): ☐

12. A bordo della nave gli attrezzi da pesca vengono azionati:

— A mano ☐

oppure a mezzo di:
— Verricello meccanico ☐
— Verricello idraulico ☐
— Verricello elettrico ☐
— Salpacianciolo ☐
— Salpatremagli ☐
— Salpapalangari ☐
— Tamburo avvolgirete ☐
— Altro (specificare): ☐

13. La nave dispone anche di:

— Attrezzatura di sollevamento
(Esempio: gru, bigo, etc.) ☐
— Ittiopompa ☐
— Setaccio per selezionatura molluschi ☐
— Sorgenti luminose utilizzate per la pesca
a) numero sorgenti: .... e) watt cadauna (candele): ....

14. La nave dispone delle seguenti attrezzature di trasformazione del pesce:

- — Congelazione .... ☐
- — Farina di pesce .... ☐
- — Olio .... ☐
- — Macchina/e taglio in filetti (Numero: ....) .... ☐
- — Altre (specificare): .... ☐

15. La nave dispone delle seguenti attrezzature per lo stivaggio del pesce:

- — Stiva per pesce fresco .... ☐ .... capacità m³ ....
- — Stiva con impianto di refrigerazione .... ☐ .... capacità m³ ....
- — Impianto per acqua di mare refrigerata .... ☐ .... capacità m³ ....
- — Stiva per pesce vivo .... ☐ .... capacità m³ ....
- — Altre (specificare): .... ☐ .... capacità m³ ....

16. Attrezzi usati per la pesca:
(barrare una o più caselle a seconda degli attrezzi usati)

- — Rete da circuizione a chiusura a una imbarcazione per tonnidi .... ☐
- — Rete da circuizione a chiusura a due imbarcazioni per tonnidi .... ☐
- — Rete da circuizione a chiusura a una imbarcazione per altro pesce .... ☐
- — Rete da circuizione a chiusura a due imbarcazioni per altro pesce .... ☐
- — Rete da circuizione senza chiusura .... ☐
- — Sciabica da spiaggia .... ☐
- — Sciabica da nave .... ☐
- — Rete a strascico a divergenti .... ☐
- — Rete a strascico a coppia .... ☐
- — Rete da traino pelagica a divergenti .... ☐
- — Rete da traino pelagica a coppia .... ☐
- — Rete da traino, Agugliara, a coppia .... ☐
- — Rapido per pesci piatti .... ☐
- — Sfogliara per pesci piatti .... ☐
- — Draga manuale .... ☐
- — Draga meccanica (vongolara e simili) .... ☐
- — Attrezzo da traino per molluschi (es. Ostreghero, Ramponi, Sfogliara) .... ☐

— Rete da raccolta manovrata da nave ☐

— Rete da raccolta quadra ☐

— Bilancia ☐

— Rete da lancio ☐

— Rete da posta fissa da imbrocco ☐

— Tremaglio ☐

— Rete da posta derivante ☐

— Rete da posta a circuizione ☐

— Nassa ☐

— Cogollo o Bertovelli ☐

— Tonnara fissa ☐

— Palangaro fisso o Coffa o Conzo ☐

— Palangaro derivante ☐

— Lenza trainata da natante ☐

— Lenza a mano ☐

— Lenza a canna ☐

— Arpione ☐

— Croce di S. Andrea (per pesca del corallo) ☐

— Ingegno (per pesca del corallo) ☐

16a - La pesca viene esercitata con impiego di subacquei
- No ☐
- Si ☐

17. Nelle operazioni di pesca vengono usate navi ausiliarie
- No ☐
- Si ☐
  - Quante in totale? ....
  - Quante con fonti luminose? ....
  - Quante senza fonti luminose? ....

III - *ZONE DI PESCA*

18. Zone in cui la nave pesca nel corso dell'anno solare:

.... (Compartimento marittimo di) ....

.... (Compartimento marittimo di) ....

.... (Compartimento marittimo di) ....

19. Distanza dalla costa dell'attività di pesca:

— Pesca costiera locale (fino a 6 miglia dalla costa).................. ☐

— Pesca costiera ravvicinata (fino a 20 miglia dalla costa).................. ☐

— Pesca mediterranea o d'altura.................. ☐
(oltre 20 miglia nel Mediterraneo)

— Pesca oceanica (oltre gli stretti).................. ☐

20. La nave va a pesca in zone differenti a seconda della stagione:

SI .... ☐ *NO* .... ☐

20.1 - Se si risponde *SI*, indicare le zone frequentate nelle diverse stagioni

— Inverno {

— Primavera {

— Estate {

— Autunno {

MODULARIO
Marina Merc. - n. 73

ALLEGATO *F*
Mod. 102 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL NOVELLAME DA ALLEVAMENTO

N. ....

SI AUTORIZZA

La Ditta ....
con sede in ....
iscritta al n. .... del R.T.P. di: ....
.................................., titolare di: (1) ....
.... rilasciat...... il ....
ad esercitare la pesca del novellame
allo stato vivo destinato: (2) ....
nel periodo dal .... al .... nelle
acque del o dei Compartiment...... di ....

La presente autorizzazione è valida per il commercio ed il trasporto del novellame stesso.

La conservazione ed il trasporto del novellame verrà eseguito con (3) ....

Data del rilascio ....

IL MINISTRO

(1) Licenza di pesca n. ...., e/o licenza per impianti di pesca n. ....

(2) Specificare la destinazione; (allevamento, ripopolamento).

(3) Indicare i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame.

MODULARIO
Marina Merc. - n. 74

ALLEGATO *G*
Mod. 103 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL NOVELLAME PER CONSUMO

N. ....

SI AUTORIZZA

La Ditta ....

con sede in ....

iscritta al n. .... del R.T.P. di ....

titolare di: (1) .... rilasciat...... il ....

ad esercitare la pesca del novellame di ....

destinato al consumo, nel periodo ....

nelle acque del o dei Compartiment......... di ....

La presente autorizzazione è valida anche per la detenzione, il commercio ed il trasporto del novellame stesso.

Data di rilascio ....

IL MINISTRO

---

(1) Licenza di pesca n..........................., e/o licenza per impianti di pesca n..........................

MODULARIO
Marina Merc. - n. 402

ALLEGATO H
Mod. 2

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

DICHIARAZIONE STATISTICA

(art. 5 - 4° comma - legge 17 febbraio 1982, n. 41)

La Ditta ....

con sede in ....

iscritta nel R.I.P. della Capitaneria di Porto di ....

titolare della licenza di pesca n. ....

rilasciata il ....

dichiara

che nel mese di .... dell'anno ....

Ha esercitato la pesca (1) ....

nella zona (2) ....

per n. .... giorni, catturando le quantità e specie di prodotti ittici che risultano dalla seguente tabella:

---

(1) specificare se:
a) costiera locale
b) costiera ravvicinata
c) mediterranea o d'altura
d) oltre gli stretti od oceanica

(2) specificare il compartimento o i compartimenti marittimi.

ELENCO DELLE SPECIE CATTURATE NEL MESI DI DELL'ANNO

NOME ITALIANO	Nomi dialettali più frequenti	Quantità catturate (in kg)					
PESCI		Prima settimana	Seconda settimana	Terza settimana	Quarta settimana	Quinta settimana	TOTALE MESE
1. Alici o Acciughe	Anciova, Corinedda - Sardon - Anciua - Paasetta						
2. Sarde o Sardine	Maiatica - Sardela, Renga - Sardena						
3. Sgombri	Scurmu - Ganzariol - Lacerto, Uocchi grossi Lansardo - Gavalla, Cagnassa						
4. Tonno rosso	Tunnu - Ton - Tunno						
5. Alalunga	Alalonga - Aa-lunga						
6. Tonnetto o Palamita	Palamitu - Palamida - Paamia						
7. Alletterato	Covarito, Allitiratu - Carcana - Tonnelia						
8. Biso o Tombarello	Bisu - Tombarelo - Strumbo, Bonitu - Pisantuni						
9. Pesce spada	Pisci spadu - Spadon - Pei-spa						
10. Aguglie	Augghia - Angusigola - Aguggia						
11. Aguglia imperiale							
12. Costardelia o Costardello	Costardedda - Gaggiardella						
13. Sciabola	Spatula - Arzentin - Pesce argentino						
14. Boga	Uopa - Boba - Buga						
15. Saraghi	Sarucu - Sparo - Sagai, Saragu - Sargo						
16. Sparaglione	Spareddu - Sparo - Saragu, Sparlo						
17. Dentici	Dentice - Dental - Dentesu						
18. Occhiata	Ucchiata - Ociada - Oggià						
19. Pagello	Luvaru - Alboro, Arboro - Pagau, Pageo, Fragolino						
20. Mormora	Aiula, Gajula - Pesse mormora - Pagai, Fragolino						
21. Menola	Asineddu - Maridola - Menoa						

NOME ITALIANO	Nomi dialettali più frequenti	Quantità catturate (in kg)					
continua	PESCI	Prima settimana	Seconda settimana	Terza settimana	Quarta settimana	Quinta settimana	TOTALE MESE
22. Suro o Sugarello	Sauru - Suro - Suelu						
23. Cefali	Mulettu - Volpina - Musai - Bosega - Calamita - Cefalo dorato - Verzelata						
24. Spigola o Branzino	Spinula - Branzin, Varolo - Branzino						
25. Spigola puntuta							
26. Orata	Aurata - Orada - Orata, Oà						
27. Ricciola	Aricciola - Lissa bastarda - Alicosa, Leccia						
28. *Corifena*	Lampucà, Capuni - Cataluzzo - Pappagallo						
29. Fanfano o pesce pilota	'nnfanfaru - Fanfano - Pampanu						
30. Dotto	Addottu - Cernia						
31. Corvina	Acula - Ombrella - Umbrina de scheuggio - Pesce corvo						
32. Ombrina	Umbrina, Cruveddu - Corbo - Umbrin'a da sabbia						
33. Cernia	Cirenga - Tenca de mar - Luserna						
34. Grongo	Grungu niuru - Tiagallu						
35. Murena	Murina - Muena						
36. Rombi	Rummulu - Rombo - Rombo veaxo						
37. Pesce San Pietro	Gaddu, Pisci san petru - Sampiero - Pescio sampe'						
38. Cappellano o Busbana	Pisci ficu, Sapuni - Molo, Mormora - Figaotto						
39. Molo o Merlano							
40. Potassolo o Melù							
41. Merluzzi o Naselli	Mirruzzu - Organello						
42. Pollak							
43. Merluzzo carbonaro							
44. Eglefino							

NOME ITALIANO	Nomi dialettali più frequenti	Quantità catturate (in kg)					
continua	PESCI	Prima settimana	Seconda settimana	Terza settimana	Quarta settimana	Quinta settimana	TOTALE MESE
45. Musdea o Mostella	Pisci lupu - Sorze - Belua						
46. Triglie	Trigghia - Tria, Triola - Treggia de scheuggiu - Trigghia di Fangu - Barbon - Treggia de fundu						
47. Gallinella o Cappone	Faciana - Luzerna - Gallinetta - Organetto						
48. Sogliole	Linguata - Sfogio zentil - Lengua - Linguata di rina - Sfogieto peloso - Lengua oxellina						
49. Passera.	Passaru - Passara, Passaua						
50. Zanchetta o Suacia	Panta liscia - Pataracia bianca - Petrale						
51. Rospo o Rana pescatrice	Pescatrici - Rospo, Diavolo de mar - Galanga						
52. Latterino	Curunedda, Mazzoja - Anguela - Cheunau						
53. Ghiozzo nero	Mazzuni, Saracinu di fangu - Paganeo de mar - Guatto						
54. Molvà							
55. Spinarello							
56. Smeriglio							
57. Storione							
58. Aringa							
59. Alaccia.							
60. Spratto.	Papalina						
61. Anguilla							
62. Lucerna	Pesce prete						
63. Pagro							
64. Salpa.							
65. Cicerello							
66. Tracina	Ragno						
67. Rossetto	Neonata - Nunnata di luvaru - Ghiozzetto						
68. Scorfano nero.							
69. Scorfano rosso							

NOME ITALIANO	Nomi dialettali più frequenti	Quantità catturate (in kg)					
	continua PESCI	Prima settimana	Seconda settimana	Terza settimana	Quarta settimana	Quinta settimana	TOTALE MESE
70. Luccio	Barracutro						
71. Gattomare							
72. Scorfano di fondale	Occhibeddi - Scarpena - Scurpenin, Badasso						
73. Altri pesci							
	Squali e Razze						
74. Palombo	Palummu - Cagnoleto - Nissoa						
75. Gattuccio	Gattareddu - Gata - Gattusi, Pinto rotusso						
76. Spinarolo	Spineddu, Ugghiatu - Asià - Spinoelo						
77. Razza	Raje - Picare - Rase						
78. Altri squali							
	Crostacei						
79. Granseola	Granceola						
80. Aragoste	Alausta						
81. Astici	Liofante di mari						
82. Pannocchia	Canocchia						
83. Mazzancolle o Gamberoni	Ammaru 'mpiriali						
84. Scampi	Scampu						
85. Gambero grigio	Ammaruni russu - Gobetti						
86. Gambero rosso							
87. Altri crostacei							
	Molluschi gasteropodi						
88. Murice	Buccuni						
89. Bombo	Bovolo - Cassidaria						
90. Lumachine o Lumachelle di mare	Bombolini - Maruzzelle						
91. Crocetta - Piè di pellicano							
92. Altri molluschi gasteropodi							

NOME ITALIANO	Nomi dialettali più frequenti	Quantità catturate (in kg)					
		Prima settimana	Seconda settimana	Terza settimana	Quarta settimana	Quinta settimana	TOTALE MESE
Molluschi bivalvi							
93. Piè d'asino							
94. Cozze o Mitili	Moscioli, Muscoli, Cozze						
95. Cozza pelosa o Modiola							
96. Ostriche	Ostrega						
97. Cannolicchio o Cappalunga	Manicai - Cannelli						
98. Telline	Telline - Couzzili i mari - Donaci						
99. Vongole	Vongula - Puarassa, Lupino, Longone						
100. Vongola verace							
101. Cappasanta o Conchiglia di S. Giacomo	Pettine						
102. Canestrello	Pettine						
103. Tartufo o Noce							
104. Arca di Noè	Mussolo						
105. Dattero di mare							
106. Fasolaro							
107. Cuore							
108. Altri molluschi bivalvi							
Molluschi cefalopodi							
109. Seppia	Siccia						
110. Calamaro	Calamaru						
111. Moscardino	Muscardino - Folpetto						
112. Polpo	Polpo						
113. Totano	Tutanu						
114. Altri molluschi cefalopidi							

MODULARIO
Marina Merc. - n. 75

ALLEGATO *I*
Mod. 104 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA DI PESCA SPORTIVA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

(artt. da 137 a 144 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificati dal D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219)

N. ....

SI AUTORIZZA

Il signor ....

nato il .... a ....

residente a ....

via ....

ad esercitare la pesca sportiva in mare alle condizioni e nei limiti delle norme vigenti con i seguenti attrezzi

La presente licenza ha la validità di quattro anni a partire dal ....

Marca
da
bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....
del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni a partire dal ....

data del rinnovo ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni a partire dal ....

data del rinnovo ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

La presente licenza è rinnovata per quattro anni a partire dal ....

data del rinnovo ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

La tassa di concessione governativa è stata pagata con Boll. n. ....

del .... Uff. postale di ....

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 41/1982 è il seguente:

«Art. 4 *(Regolazione dello sforzo di pesca).* — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono quindi equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 963/1965 è riportato nella nota all'art. 5.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 41/1982 è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 11 della legge n. 963/1965 prevede che: «Presso ogni capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.
Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.
Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta».

Nota all'art. 2:

Il testo degli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 è il seguente:

«Art. 8 *(Navi per la pesca professionale).* — Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:

1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;

2) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;

3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;

4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;

5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;

6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso».

Art. 9 *(Tipi di pesca professionale).* — Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dell'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.

La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 41/1982 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 963/1965 è il seguente:

«Art. 12 *(Permesso di pesca).* — Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento».

Nota all'art. 8:

Il testo delle lettere *c)* e *d)* dell'art. 26 della legge n. 963/1965 è il seguente:

«La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

(omissis)

c) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente art. 9».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'intero art. 169 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 169 *(Carte, libri e altri documenti).* — Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per la navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità, i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;

b) i documenti doganali e sanitari;

c) il giornale nautico;

d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti».

Nota all'art. 12:

L'art. 138 del regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, come sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 219/1983, è il seguente:

«Art. 138 *(Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva).* — Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti; nasse».

Note all'art. 13:

— Il decreto ministeriale 26 marzo 1970 recava: «Approvazione dei modelli relativi a permessi ed autorizzazioni per l'esercizio della pesca marittima».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 41/1982 è riportato nelle note alle premesse. L'art. 5 della medesima legge così dispone:

«Art. 5 *(Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative).* — Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;

b) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — designati dal Ministro della marina mercantile;

c) un rappresentante del Comitato di cui all'art. 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecunaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;

n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella *A* relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella *B* relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca».

86A4651

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di centonovantanove enti ecclesiastici della diocesi di Asti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Asti ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 13 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Asti elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Asti richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Asti estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ASTI

1. Comune di Agliano, beneficio parrocchiale di S. Giacomo maggiore apostolo, noto anche quale prebenda o parroco pro tempore, con sede in 14041 Agliano, via Principe Amedeo.

2. Comune di Albugnano, beneficio parrocchiale di San Giacomo maggiore, noto anche quale prebenda o parroco pro tempore, con sede in 14020 Albugnano, via Regina Margherita n. 6.

3. Comune di Albugnano, priorato di San Martino, con sede in 14020 Albugnano, via Regina Margherita 6.

4. Comune di Albugnano, priorato di S. Stefano con sede in 14020 Albugnano, via Regina Margherita n. 6.

5. Comune di Antignano, beneficio parrocchiale di S. Stefano noto anche quale Beneficio Parrocchiale di Antignano con sede in 14010 Antignano, via Malabajla n. 2.

6. Comune di Asti, Mensa Vescovile nota anche quale Diocesi o Mons. Vescovo d'Asti pro-tempore, con sede in 14100 Asti, via Carducci n. 50.

7. Comune di Asti, beneficio canonicale dei SS. Agostino, Ubaldo e Antonio noto anche quale prebenda parrocchiale con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4, collegiata S. Secondo.

8. Comune di Asti, Beneficio Canonicale San Bernardo con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4, collegiata S. Secondo.

9. Comune di Asti, beneficio Canonicale di Santi Giovanni e Stefano con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4, collegiata S. Secondo.

10. Comune di Asti, beneficio Canonicale di San Lorenzo noto anche quale prebenda canonicale, con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4, collegiata S. Secondo.

11. Comune di Asti, beneficio Canonicale Santi Michele, Pietro, Antonio e Dorotea con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4, collegiata S. Secondo.

12. Comune di Asti. beneficio canonicale San Secondo e S. Maria del Rivo, con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4, collegiata S. Secondo.

13. Comune di Asti, beneficio capitolare di San Benedetto noto anche quale canonico penitenziere o penitenzieria, con sede in 14100 Asti, via S. Gioanni, 8.

14. Comune di Asti, beneficio capitolare Santa Caterina noto anche quale 4ª dignità o canonico cantore, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

15. Comune di Asti, beneficio capitolare San Cristoforo di Molignano noto anche quale canonicato con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

16. Comune di Asti, beneficio capitolare di Santa Croce noto anche quale canonicato con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

17. Comune di Asti, beneficio capitolare di San Dalmazzo noto anche quale canonico teologo con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

18. Comune di Asti, beneficio capitolare San Filippo De' Messinis noto anche quale canonicato, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

19. Comune di Asti, beneficio capitolare San Francesco di Sales Titolo Poncini noto anche quale canonicato o prebenda, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

20. Comune di Asti, beneficio capitolare San Giacomo De' Curlatis, noto anche quale canonicato, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

21. Comune di Asti, beneficio capitolare San Giovanni Battista, noto anche quale canonicato seconda dignità o arcidiaconato, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

22. Comune di Asti, beneficio capitolare San Giulio, noto anche quale canonicato prima dignità o prevostura, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

23. Comune di Asti, beneficio capitolare di San Maiolo Abate, noto anche quale prebenda parrocchiale, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

24. Comune di Asti, beneficio capitolare Santa Maria De Viallo, noto anche quale beneficio o prebenda parrocchiale o canonicato con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

25. Comune di Asti, beneficio capitolare San Martino De' Zocco, noto anche quale canonicato, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

26. Comune di Asti, beneficio capitolare San Secondo, noto anche quale canonicato, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

27. Comune di Asti, beneficio capitolare di San Zenone, noto anche quale canonicato terza dignità o arcipretura con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

28. Comune di Asti, beneficio coadiutoriale Beata V. delle Grazie, con sede in 14100 Asti, frazione Borgomale.

29. Comune di Asti, beneficio coadiutoriale Penna con sede in 14100 Asti, Frazione Valleandona n. 33.

30. Comune di Asti, beneficio coadiutoriale Santissima Annunziata, noto anche quale cappellania laicale, con sede in 14100 Asti, Frazione Bellangero, via Bellangero, 156.

31. Comune di Asti, beneficio parrocchiale Beata Vergine degli Angeli, noto anche quale Madonna degli Angeli, S. Maria degli Angeli, Regina degli Angeli, con sede in 14100 Asti, Frazione Portacomaro stazione n. 75.

32. Comune di Asti, beneficio parrocchiale Maria SS. Ausiliatrice, noto anche quale prebenda, con sede in 14100 Asti, Frazione Viattosto n. 33.

33. Comune di Asti, beneficio parrocchiale Natività Beata Vergine, noto anche quale prebenda, con sede in 14100 Asti, Frazione Caniglie.

34. Comune di Asti, beneficio parrocchiale Nostra Signora Assunta, noto anche quale S. Maria Assunta o prebenda, con sede in 14100 Asti, frazione Valleandona n. 33.

35. Comune di Asti, beneficio parrocchiale Nostra Signora di Lourdes, con sede in 14100 Asti, piazza N. Signora di Lourdes.

36. Comune di Asti, beneficio parrocchiale S. Cuore e S. Alessandro Sauli, con sede in 14100 Asti, via San Bernardino.

37. Comune di Asti, beneficio parrocchiale Santissima Annunziata, noto anche quale prebenda, con sede in 14100 Asti, via Pio Domenico n. 6.

38. Comune di Asti, beneficio parrocchiale dei Santi Antonio e Filippo Neri, con sede in 14100 Asti, frazione Valenzani n. 9.

39. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Carlo Borromeo, noto anche quale beneficio parrocchiale di San Carlo, con sede in 14100 Asti, frazione Montegrosso Cinaglio, via della Chiesa, 19.

40. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di Santa Caterina, con sede in 14100 Asti, corso Alfieri, 424.

41. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Domenico Savio, con sede in 14100 Asti, via Tosi 30.

42. Comune di Asti, beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Revignano, con sede in 14100 Asti, frazione Revignano 23.

43. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, noto anche quale beneficio parrocchiale di Casabianca, con sede in 14100 Asti, frazione Casabianca 58.

44. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Giovanni Bosco, con sede in 14100 Asti, corso Dante 188.

45. Comune di Asti, beneficio parrocchiale dei Santi Marcello e Defendente, con sede in 14100 Asti, frazione Montemarzo, via Bosia 38.

46. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di Santa Maria de Horticis, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria degli Orti o parroco pro tempore, con sede in 14100 Asti, frazione Vaglieno, piazza Chiesa 3.

47. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di Santa Maria Nuova, con sede in 14100 Asti, piazza S. Maria Nuova n. 4.

48. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Martino, con sede in 14100 Asti, piazza San Martino n. 11.

49. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Martino, con sede in 14100 Asti, frazione Castiglione, via della Chiesa.

50. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Marziano, noto anche quale Parrocchia di Asti fini di S. Marzanotto, beneficio parrocchiale di S. Marzanotto, con sede in 14100 Asti, frazione San Marzanotto, n. 88.

51. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, con sede in 14100 Asti, frazione Variglie, piazza S. Michele n. 11.

52. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Paolo, con sede in 14100 Asti, via Cavour, 47.

53. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Pietro Apostolo, noto anche quale beneficio parrocchiale Santi Pietro e Paolo o prebenda, con sede in 14100 Asti, frazione Quarto, via Coardi, 113.

54. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Pietro, con sede in 14100 Asti, frazione Serravalle, via XX Settembre n. 56.

55. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Pietro in Conciavia, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro in Asti o parroco pro tempore, con sede in 14100 Asti, corso Genova n. 14.

56. Comune di Asti, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con sede in 14100 Asti, frazione Mombarone, 43.

57. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Secondo, noto anche quale Insigne Collegiata o cura o vicaria, con sede in 14100 Asti, via al Teatro, 4.

58. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di San Silvestro, noto anche quale prebenda, parrocchia o parroco pro tempore o prevostura, con sede in 14100 Asti, via Morelli, 13.

59. Comune di Asti, beneficio parrocchiale di Santo Stefano, noto anche quale prebenda, con sede in 14100 Asti, frazione Sessant, piazza della Chiesa, 22.

60. Comune di Asti, cappellania SS. Giacomo e Secondo nella Collegiata di S. Secondo, con sede in 14100 Asti, via al Teatro n. 4.

61. Comune di Asti, cappellania corale di S. Agnese, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni, 8.

62. Comune di Asti, cappellania corale di S. Elisabetta e S. Clara, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

63. Comune di Asti, cappellania corale di San Giacomo de' Sbarratis, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

64. Comune di Asti, cappellania corale di San Gottardo, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

65. Comune di Asti, cappellania corale di San Michele Arcangelo, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

66. Comune di Asti, cappellania corale dei SS. Pietro e Paolo, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

67. Comune di Asti, cappellania corale di San Secondo, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

68. Comune di Asti, cappellania corale della SS. Trinità, con sede in 14100 Asti, via San Gioanni n. 8.

69. Comune di Azzano, beneficio parrocchiale di San Giacomo Apostolo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Azzano, con sede in 14030 Azzano, strada comunale della Villa n. 10.

70. Comune di Baldichieri, beneficio parrocchiale di San Secondo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Baldichieri, con sede in 14011 Baldichieri, via Umberto I n. 22.

71. Comune di Belveglio, beneficio parrocchiale di Santa Maria, noto anche quale beneficio parrocchiale di Belveglio, con sede in 14040 Belveglio, via Vittorio Alfieri n. 8.

72. Comune di Calosso, beneficio coadiutoriale B. Maria Vergine, con sede in 14052 Calosso, frazione Rodotiglia, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria.

73. Comune di Calosso, beneficio coadiutoriale Santa Margherita, con sede in 14052 Calosso, frazione Rodotiglia, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria.

74. Comune di Calosso, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, con sede in 14052 Calosso, frazione Piana del Salto.

75. Comune di Calosso, beneficio parrocchiale di San Martino, con sede in 14052 Calosso, via S. Martino n. 10.

76. Comune di Camerano-Casasco, beneficio parrocchiale di San Lorenzo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Camerano-Casasco, con sede in 14020 Camerano-Casasco, via Cesare Balbo n. 8.

77. Comune di Camerano-Casasco, beneficio parrocchiale di San Paolo, con sede in 14020 Camerano-Casasco, frazione Casasco n. 1.

78. Comune di Cantarana, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, noto anche quale beneficio o prebenda parrocchiale di Cantarana, con sede in 14018 Cantarana, via Borgo, 13.

79. Comune di Capriglio, beneficio parrocchiale di San Martino, con sede in 14014 Capriglio, via Città n. 1.

80. Comune di Castagnole Monferrato, beneficio parrocchiale di San Martino, noto anche quale prebenda parrocchiale, con sede in 14030 Castagnole Monferrato, via al Castello n. 2.

81. Comune di Castellalfero, beneficio parrocchiale Santissima Annunziata, noto anche quale beneficio parrocchiale di Callianetto, con sede in 14033 Castellalfero, frazione Callianetto n. 181.

82. Comune di Castellalfero, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Castellalfero o prebenda parrocchiale di San Pietro o parrocchia, con sede in 14033 Castellalfero, piazza Castello n. 11.

83. Comune di Castellero, beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di San Pietro in Bosco o anche beneficio parrocchiale di San Pietro, con sede in 14011 Castellero, via Borsarelli n. 6.

84. Comune di Castello d'Annone, beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Ghiare, noto anche quale beneficio parrocchiale delle Ghiare, con sede in 14034 Castello d'Annone, via Ricci n. 26.

85. Comune di Castello d'Annone, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Stefano, con sede in 14034 Castello d'Annone, frazione Crocetta.

86. Comune di Castelnuovo Calcea, beneficio parrocchiale di S. Stefano protomartire, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Stefano o prebenda parrocchiale, con sede in 14040 Castelnuovo Calcea, via Guercina n. 1.

87. Comune di Castelnuovo Don Bosco, beneficio parrocchiale di N. Signora del Rosario, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria o S. Maria del Rosario, con sede in 14020 Castelnuovo Don Bosco, frazione Mondonio.

88. Comune di Cellarengo, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, noto anche quale beneficio parrocchiale di Cellarengo, con sede in 14010 Cellarengo, via Sorba n. 11.

89. Comune di Celle Enomondo, beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate, noto anche quale beneficio parrocchiale di Celle Enomondo, con sede in 14010 Celle Enomondo, via Parrocchiale n. 4.

90. Comune di Cerreto, beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Cerreto o beneficio parrocchiale di S. Andrea, con sede in 14020 Cerreto, via Morra n. 1.

91. Comune di Cerro Tanaro, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, noto anche quale beneficio parrocchiale di Cerro Tanaro, con sede in 14030 Cerro Tanaro, piazza della Chiesa n. 6.

92. Comune di Chiusano, beneficio parrocchiale di S. Maria, noto anche quale prebenda, con sede in 14025 Chiusano, via San Martino n. 8.

93. Comune di Cinaglio, beneficio parrocchiale di San Felice, noto anche quale parrocchia, con sede in 14020 Cinaglio, via Roma n. 1.

94. Comune di Cisterna, beneficio parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, noto anche quale beneficio parrocchiale di Cisterna o beneficio parrocchiale di Gervasio e Protasio, con sede in 14010 Cisterna, via Duca d'Aosta n. 9.

95. Comune di Cisterna, beneficio parrocchiale di San Matteo, con sede in 14010 Cisterna, frazione San Matteo n. 2.

96. Comune di Corsione, beneficio parrocchiale di San Cristoforo, con sede in 14020 Corsione, via Vittorio Veneto, 12.

97. Comune di Cortandone, beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate, noto anche quale beneficio parrocchiale di Cortandone, con sede in 14030 Cortandone, via della Costa n. 8.

98. Comune di Cortanze, beneficio parrocchiale di SS. Giovanni e Pietro, noto anche quale beneficio parrocchiale di Cortanze o dei SS. Pietro e Giovanni, con sede in 14020 Cortanze, via Vittorio Emanuele n. 2.

99. Comune di Cortazzone, beneficio parrocchiale di S. Antonio, con sede in 14010 Cortazzone, via Roma n. 2.

100. Comune di Cortazzone, beneficio parrocchiale di San Secondo, con sede in 14010 Cortazzone, via Roma n. 2.

101. Comune di Cossombrato, beneficio parrocchiale di Santo Stefano, con sede in 14010 Cossombrato, piazza S. Stefano n. 2.

102. Comune di Costigliole, beneficio B. Vergine Assunta in Cielo, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, via Serratrice n. 11.

103. Comune di Costigliole, beneficio Santo Stefano, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, via Serratrice n. 11.

104. Comune di Costigliole, beneficio coadiutoriale autonomo Madonna di Loreto, noto anche quale beneficio parrocchiale N. Signora di Loreto, con sede in 14056 Costigliole d'Asti, frazione Loreto, via Rovere n. 16.

105. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale B. Vergine delle Grazie, con sede in 14056 Costigliole d'Asti, frazione Madonnina.

106. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale Nostra Donna di Loreto, noto anche quale N. Signora di Loreto o beneficio o prebenda parrocchiale di Costigliole o parroco pro tempore, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, via Serratrice n. 11.

107. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale di Sant'Anna, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, frazione S. Anna.

108. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale della Santissima Annunziata, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, frazione Annunziata n. 14.

109. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale dei SS. Grato e Francesco di Sales, con sede in 14050 Costigliole d'Asti, frazione Motta, via Cassanello.

110. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale di Santa Margherita, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, frazione S. Margherita.

111. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, frazione Boglietto, via Alba, 38.

112. Comune di Costigliole, beneficio parrocchiale di San Siro, con sede in 14055 Costigliole d'Asti, frazione Bionzo, 31.

113. Comune di Cunico, beneficio parrocchiale di N. Signora della Valle, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria della Valle, con sede in 14020 Cunico, via Recinto n. 8.

114. Comune di Dusino San Michele, beneficio parrocchiale di San Michele, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Michele d'Asti o Arcangelo, con sede in 14010 Dusino San Michele, via Parrocchiale n. 9.

115. Comune di Dusino San Michele, beneficio parrocchiale di San Rocco, con sede in 14010 Dusino San Michele, via Parrocchiale n. 9.

116. Comune di Ferrere, beneficio parrocchiale di San Secondo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Ferrere, con sede in 14012 Ferrere, via Roma, 3.

117. Comune di Frinco, beneficio parrocchiale natività di Maria Vergine, con sede in 14030 Frinco, via Castello n. 1.

118. Comune di Isola d'Asti, beneficio parrocchiale B. Vergine Assunta e S. Bovo, noto anche quale beneficio parrocchiale B.V. Assunta, con sede in 14057 Isola d'Asti, frazione Repergo.

119. Comune di Isola d'Asti, beneficio parrocchiale Immacolata Concezione, con sede in 14057 Isola d'Asti, frazione Mongovone.

120. Comune di Isola d'Asti, beneficio parrocchiale di Santa Caterina, noto anche quale beneficio parrocchiale di Isola Piano, con sede in 14057 Isola d'Asti, via Stazione, 13.

121. Comune di Isola d'Asti, beneficio parrocchiale di San Michele e S. Pietro, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro d'Asti-Villa, con sede in 14057 Isola d'Asti, piazza Zandrino, 2.

122. Comune di Maretto, beneficio parrocchiale di Santa Maria e S. Michele, noto anche quale beneficio parrocchiale o prebenda di Maretto, con sede in 14018 Maretto, via Roatto n. 10.

123. Comune di Mombercelli, beneficio parrocchiale di San Biagio, noto anche quale parrocchia o prebenda, con sede in 14047 Mombercelli, via Umberto I n. 10.

124. Comune di Monale, beneficio parrocchiale di Santa Maria del Fonte, noto anche quale beneficio parrocchiale di Monale o di N. Signora del Fonte, con sede in 14013 Monale, via Conte Bani n. 5.

125. Comune di Mongardino, beneficio Madonna delle Grazie, con sede in 14040 Mongardino, via Giobert n. 2.

126. Comune di Mongardino, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, con sede in 14040 Mongardino, via Giobert n. 2.

127. Comune di Montafia, beneficio ecclesiastico Maria Ausiliatrice, con sede in 14014 Montafia, via San Dionigi, 19.

128. Comune di Montafia, beneficio parrocchiale dei SS. Biagio e Giorgio, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Giorgio o di Bagnasco, con sede in 14014 Montafia, frazione Bagnasco, via San Dionigi, 19.

129. Comune di Montafia, beneficio parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi, noto anche quale beneficio parrocchiale di Montafia, con sede in 14014 Montafia, via San Dionigi, 19.

130. Comune di Montaldo Scarampi, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata, noto anche quale beneficio parrocchiale di N. Donna Annunziata o di Montaldo Scarampi, con sede in 14014 Montaldo Scarampi, piazza Doglio n. 1.

131. Comune di Montechiaro d'Asti, beneficio parrocchiale di San Bartolomeo, noto anche quale prebenda parrocchiale, con sede in 14025 Montechiaro d'Asti, piazza Giovanni XXIII.

132. Comune di Montechiaro d'Asti, beneficio parrocchiale di Santa Caterina, con sede in 14025 Montechiaro d'Asti, piazza Giovanni XXIII.

133. Comune di Montegrosso d'Asti, beneficio cortese, con sede in 14048 Montegrosso d'Asti, via Agliano n. 8.

134. Comune di Montegrosso d'Asti, beneficio parrocchiale di San Defendente, con sede in 14048 Montegrosso d'Asti, frazione Vallumida, piazza della Chiesa n. 4.

135. Comune di Montegrosso d'Asti, beneficio parrocchiale dei SS. Secondo e Matteo, con sede in 14048 Montegrosso d'Asti, via Agliano n. 8.

136. Comune di Montegrosso d'Asti, beneficio parrocchiale di S. Stefano, con sede in 14048 Montegrosso d'Asti, frazione S. Stefano, via S. Stefano n. 2.

137. Comune di Piea, beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Piea o prebenda, con sede in 14020 Piea, piazza Italia n. 2.

138. Comune di Pino d'Asti, beneficio parrocchiale di N. Signora della Pieve, noto anche quale beneficio parrocchiale di Santa Maria della Pieve o di Pino d'Asti, con sede in 14020 Pino d'Asti, piazza della Chiesa, 5.

139. Comune di Piovà Massaia, beneficio di San Michele nella Chiesa coadiutoriale di San Carlo, con sede in 14020 Piovà Massaia, piazza della Chiesa n. 6.

140. Comune di Piovà Massaia, beneficio parrocchiale di San Martino, noto anche quale beneficio parrocchiale di Castelvero o beneficio parrocchiale della Chiesa di S. Martino, con sede in 14020 Piovà Massaia, frazione Castelvero, piazza della Chiesa n. 6.

141. Comune di Piovà Massaia, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Giorgio, noto anche quale beneficio parrocchiale di Piovà, con sede in 14020 Piovà Massaia, piazza della Chiesa n. 6.

142. Comune di Portacomaro, beneficio parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, con sede in 14037 Portacomaro, via Berruti, 3.

143. Comune di Portacomaro, beneficio parrocchiale di San Dalmazzo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Migliandolo, con sede in 14037 Portacomaro, frazione Migliorandolo, via Maestra n. 2.

144. Comune di Refrancore, beneficio parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi, con sede in 14030 Refrancore, via Asti, 14-*bis*.

145. Comune di Revigliasco, beneficio parrocchiale di San Martino, noto anche quale beneficio parrocchiale di Revigliasco, con sede in 14010 Revigliasco, via Bertolotti n. 11.

146. Comune di Roatto, beneficio parrocchiale dei SS. Michele e Radegonda, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Radegonda o di Roatto, con sede in 14018 Roatto, vicolo Peiro n. 1.

147. Comune di Rocca d'Arazzo, beneficio parrocchiale di Santa Caterina, con sede in 14030 Rocca d'Arazzo, frazione S. Caterina, via Dott. Ollino n. 85.

148. Comune di Rocca d'Arazzo, beneficio parrocchiale dei SS. Genesio e Stefano, noto anche quale beneficio parrocchiale di Rocca d'Arazzo, con sede in 14030 Rocca d'Arazzo, via Garibaldi, 96.

149. Comune di Rocchetta Tanaro, beneficio parrocchiale dei Santi Nicolao e Stefano, noto anche quale arcipretura di Rocchetta Tanaro, con sede in 14030 Rocchetta Tanaro, via Vittorio Veneto n. 6.

150. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio del Crocifisso, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

151. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio coadiutoriale del Rosario, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, via S. Vincenzo n. 5.

152. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio coadiutoriale di San Vincenzo, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

153. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio parrocchiale di San Bartolomeo, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, frazione Vascagliana, via San Vincenzo n. 5.

154. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

155. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio parrocchiale Santa Maria della Pietà, noto anche quale beneficio parrocchiale di Gorzano, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, frazione Gorzano, 159.

156. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio parrocchiale di San Pietro Cussaneo, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, frazione San Pietro, piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

157. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio parrocchiale di San Vincenzo, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, via San Vincenzo n. 5.

158. Comune di San Damiano d'Asti, beneficio semplice Angelo Custode, con sede in 14015 San Damiano d'Asti, piazza SS. Cosma e Damiano n. 2.

159. Comune di San Martino Alfieri, beneficio parrocchiale di Santa Maria e San Carlo, noto anche quale beneficio parrocchiale di San Carlo o di San Martino Alfieri, con sede in 14010 San Martino Alfieri, piazza Caduti n. 7.

160. Comune di San Paolo Solbrito, beneficio Quaglia, sotto il titolo dei SS. Sebastiano e Paolo, con sede in 14010 San Paolo Solbrito, via Oreste Gai n. 2.

161. Comune di San Paolo Solbrito, beneficio coadiutoriale San Giuseppe, noto anche quale Teppa, con sede in 14010 San Paolo Solbrito, via Oreste Gai n. 2.

162. Comune di San Paolo Solbrito, beneficio parrocchiale della Conversione di San Paolo, noto anche quale beneficio parrocchiale dei Santi Paolo e Sebastiano oppure di San Paolo Solbrito o di San Paolo della Valle, prebenda o parrocchia, con sede in 14010 San Paolo Solbrito, via Oreste Gai n. 2.

163. Comune di San Paolo Solbrito, beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di Solbrito, con sede in 14010 San Paolo Solbrito, via Oreste Gai n. 2.

164. Comune di San Paolo Solbrito, beneficio parrocchiale di San Sebastiano, noto anche quale parrocchia, con sede in 14010 San Paolo Solbrito, via Oreste Gai n. 2.

165. Comune di Scurzolengo, beneficio parrocchiale dei Santi Andrea e Lorenzo noto anche quale prebenda parrocchiale o prevostura di San Lorenzo, con sede in 14030 Scurzolengo, via Parrocchia n. 6.

166. Comune di Settime, beneficio parrocchiale di San Nicolao, con sede in 14020 Settime, via Marchesi Borsarelli n. 13.

167. Comune di Soglio, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Giorgio, noto anche quale beneficio parrocchiale di Soglio, con sede in 14020 Soglio, piazza della Chiesa n. 2.

168. Comune di Tigliole, beneficio parrocchiale di San Lorenzo, noto anche quale parroco pro-tempore, con sede in 14016 Tigliole, piazza Dott. Sardi n. 2.

169. Comune di Tigliole, beneficio parrocchiale di Santa Maria, noto anche quale parrocchia di Pratomorone o Sacchetto don Serafino parroco di Pratomorone, con sede in 14016 Tigliole, frazione Pratomorone n. 68.

170. Comune di Valfenera, beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine, noto anche quale beneficio parrocchiale Natività B. Vergine o di Villata, con sede in 14017 Valfenera, frazione Villalta n. 52.

171. Comune di Valfenera, beneficio parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giovanni Battista, noto anche quale beneficio parrocchiale di San Bartolomeo o di Valfenera, con sede in 14017, Valfenera, piazza T. Villa n. 10.

172. Comune di Viale, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Viale, con sede in 14010, via Faussone n. 3.

173. Comune di Viarigi, beneficio di Santa Maria, con sede in 14030 Viarigi, via Calvi n. 19.

174. Comune di Viarigi, beneficio di San Maurizio, con sede in 14030 Viarigi, via Calvi n. 19.

175. Comune di Viarigi, beneficio coadiutoriale di San Giuseppe, con sede in 14030 Viarigi, via Calvi n. 19.

176. Comune di Viarigi, beneficio parrocchiale di San Carlo, con sede in 14030 Viarigi, frazione Accorneri.

177. Comune di Viarigi, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Silverio, noto anche quale beneficio parrocchiale di San Pietro, con sede in 14030 Viarigi, via Calvi n. 19.

178. Comune di Viarigi, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo, con sede in 14030 Viarigi, frazione Accorneri.

179. Comune di Vigliano, beneficio parrocchiale di San Secondo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Vigliano, con sede in 14040 Vigliano, piazza Parrocchiale n. 2.

180. Comune di Villafranca, beneficio parrocchiale di Santa Maria di Musanzia, noto anche quale beneficio parrocchiale di Villafranca, con sede in 14018 Villafranca, piazza Mons. Goria n. 1.

181. Comune di Villafranca, parrocchia di Villafranca S. Elena, con sede in 14018 Villafranca, piazza Mons. Goria n. 1.

182. Comune di Villanova, beneficio di S. Appollonia, con sede in 14019 Villanova, piazza Supponito n. 3.

183. Comune di Villanova, beneficio coadiutoriale Pessione B. Vergine delle Grazie, con sede in 14019 Villanova, piazza Supponito n. 3.

184. Comune di Villanova, beneficio parrocchiale di San Marco, con sede in 14019 Villanova, frazione Savi, via Circumvallazione n. 38.

185. Comune di Villanova, beneficio parrocchiale di San Martino, noto anche quale prebenda o arcipretura o Parroco pro-tempore di San Martino, con sede in 14019 Villanova, via San Martino n. 11.

186. Comune di Villanova, beneficio parrocchiale di San Pietro in Supponito noto anche quale beneficio di San Pietro, con sede in 14019 Villanova, piazza Supponito n. 3.

187. Comune di Villa San Secondo, beneficio parrocchiale di San Carlo, con sede in 14020 Villa San Secondo, frazione San Carlo Valbarrera, strada comunale di Callianetto.

188. Comune di Villa San Secondo, beneficio parrocchiale dei Santi Matteo e Secondo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Villa S. Secondo, con sede in 14020 Villa San Secondo, piazza Don Bosco n. 6.

189. Comune di Vinchio, beneficio parrocchiale di San Defendente, noto anche quale beneficio parrocchiale di Noche, con sede in 14040 Vinchio, frazione Noche, via Nizza n. 1.

190. Comune di Vinchio, beneficio parrocchiale di San Marco, noto anche quale beneficio parrocchiale o prebenda di Vinchio, con sede in 14040 Vinchio, piazza San Marco n. 1.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

191. Comune di Masio, beneficio parrocchiale Beata Vergine Assunta, con sede in 15024 Masio, frazione Redabue, via Rattazzi.

192. Comune di Masio, beneficio parrocchiale di Santa Maria e San Dalmazzo, noto anche quale prebenda o beneficio parrocchiale di Masio, con sede in 15024 Masio, via Rattazzi.

193. Comune di Masio, beneficio parrocchiale Regina Apostolorum, con sede in 15024 Masio, frazione Abbazia.

194. Comune di Quattordio, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, noto anche quale beneficio parrocchiale di Piepasso o prebenda, con sede in 15028 Quattordio, frazione Piepasso, via Cavour n. 3.

195. Comune di Quattordio, beneficio parrocchiale di San Pietro Apostolo, noto anche quale prebenda o beneficio parrocchiale di Quattordio, con sede in 15028 Quattordio, via Cavour n. 3.

PROVINCIA DI TORINO

196. Comune di Isolabella, beneficio parrocchiale di San Bernardo Abate, noto anche quale prebenda o beneficio parrocchiale di Isolabella, con sede in 10046 Isolabella, via della Chiesa n. 1.

197. Comune di Poirino, beneficio parrocchiale di Santa Margherita, noto anche quale prebenda o beneficio parrocchiale di palazzo Valgorrera, con sede in 10046 Poirino, frazione Palazzo Valgorrera.

198. Comune di Pralormo, beneficio Laicale o Coadiutoriale di San Giuseppe, con sede in 10040 Pralormo, piazza Vittorio Emanuele n. 1.

199. Comune di Pralormo, beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato, noto anche quale prebenda parrocchiale o parrocchia di Pralormo o di San Giacomo o di San Donato, con sede in 10040 Pralormo, piazza Vittorio Emanuele n. 1.

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4888

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di centosessantasette enti ecclesiastici della diocesi di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Piceno ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 11 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Ascoli Piceno elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Ascoli Piceno richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ascoli Piceno estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate in Peracchia, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio Abate in Peracchia, con sede in frazione Peracchia.

2) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Benedetto in Matera, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Benedetto in Matera, con sede in frazione Matera.

3) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Benedetto Abate in Valledacqua, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Benedetto Abate in Valledacqua - prebenda parrocchiale S. Giovanni B. in Arola, con sede in frazione Valledacqua.

4) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Acquasanta Terme, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Acquasanta Terme, con sede in Acquasanta Terme.

5) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Paggese, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Paggese, con sede in frazione Paggese.

6) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Martino in Falciano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Falciano, con sede in frazione Falciano.

7) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Martino in Montecalvo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Montecalvo, con sede in frazione S. Martino di Montecalvo.

8) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Sabino in Pito, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sabino in Pito, con sede in frazione Pito.

9) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano in Favalanciata, con sede in frazione Favalanciata.

10) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano in Umito, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano in Umito, con sede in frazione Umito.

11) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Tallacano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Tallacano, con sede in frazione Tallacano.

12) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Piedicava, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Piedicava, con sede in frazione Piedicava.

13) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Farno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Farno, prebenda di Farno, cappellania di Farno, prebenda parrocchiale S. Gregorio Montecalvo, con sede in frazione Farno.

14) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria in Grotta in Tallacano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Grotta in Tallacano, con sede in frazione Tallacano.

15) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria della Concezione in Pomaro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Concezione in Pomaro, con sede in frazione Pomaro.

16) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Piane in Quintodecimo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Piane in Quintodecimo o parrocchia di S. Maria in Quintodecimo, con sede in frazione Quintodecimo.

17) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Lauretana in Roccamontecalvo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Lauretana in Roccamontecalvo, con sede in Roccamontecalvo.

18) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale della Madonna dell'Annunziata in Arli, noto anche quale prebenda parrocchiale della Madonna dell'Annunziata in Arli, B.P. Madonna della Mercede in Ponte d'Arli o SS. Annunziata, con sede in frazione Arli.

19) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di SS. Annunziata in Castel di Luco, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Annunziata in Castel di Luco, con sede in frazione Castel di Luco.

20) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale di SS. Crocifisso in S. Maria, noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Crocifisso in S. Maria, prebenda parrocchiale del Carmine in S. Maria, con sede in frazione S. Maria.

21) Comune di Acquasanta Terme, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore in Venamartello, noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Salvatore in Venamartello, con sede in frazione Venamartello.

22) Comune di Appignano del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Appignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Appignano, con sede in Appignano del Tronto.

23) Comune di Appignano del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (o S. Angelo) in Appignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo (o S. Angelo) in Appignano, con sede in Appignano del Tronto.

24) Comune di Appignano del Tronto, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Appignano, noto anche quale prebenda parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo in Appignano, con sede in Appignano del Tronto.

25) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di Madonna della Pace (o S. Egidio) in Piedilama, noto anche quale prebenda parrocchiale Madonna della Pace (o S. Egidio) in Piedilama, con sede in frazione Piedilama.

26) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Agata in Spelonga, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Agata in Spelonga, B.P. S. Antonio in Spelonga, con sede in frazione Spelonga.

27) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Croce in Pescara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Croce in Pescara, con sede in frazione Pescara.

28) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Lucia in Vezzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia in Vezzano e beneficio parrocchiale di S. Caterina in Vezzano, con sede in frazione Vezzano.

29) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Trisungo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria (o Madonna) delle Grazie in Trisungo, con sede in frazione Trisungo.

30) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Maria Vetere in Pretare, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Vetere in Pretare, con sede in frazione Pretare.

31) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Capodacqua, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Capodacqua, parrocchia di Capodacqua e parrocchia di S. Pietro in Capodacqua, con sede in frazione Capodacqua.

32) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Colle, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Silvestro in Colle, con sede in frazione Colle.

33) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Tufo, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Annunziata in Tufo, con sede in frazione Tufo.

34) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore in Arquata, con sede in Arquata del Tronto.

35) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di Madonna dei Santi in Spelonga, con sede in frazione Spelonga.

36) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di Madonna della Neve in Faete, noto anche quale prebenda parrocchiale Madonna della Neve in Faete, con sede in frazione Faete.

37) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di Madonna della Pieve in Faete, noto anche quale prebenda parrocchiale Madonna della Pieve in Faete, con sede in frazione Faete.

38) Comune di Arquata del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Borgo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Borgo, con sede in frazione Borgo.

39) Comune di Ascoli Piceno, Mensa Vescovile della Diocesi di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, piazza Arringo, 27.

40) Comune di Ascoli Piceno, Beneficio Canonicato, Arcidiaconato di S. Emidio nella Cattedrale di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, piazza Arringo, 27.

41) Comune di Ascoli Piceno, Cappellania Donati, con sede in Ascoli Piceno, via Pretoriana, 52.

42) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Cappellania di Funti, noto anche quale Cappellania di S. Maria in Funti, con sede in frazione Funti.

43) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Cappellania Vicariale del Duomo, con sede in Ascoli Piceno, largo A. Manzoni, 1.

44) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, con sede in Ascoli Piceno, via Assisi, 2

45) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Madonna della Perseveranza in Carpineto, (già S. Giovanni Battista in Serra), noto anche quale prebenda parrocchiale Madonna della Perseveranza in Carpineto (gia S. Giovanni B. in Serra), con sede in frazione Carpineto.

46) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria (o Madonna) del Ponte in Porta Cartara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria (o Madonna) del Ponte in Porta Cartara, con sede in Ascoli Piceno, via Adriatico, 2/c.

47) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Angelo Magno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Angelo Magno, con sede in Ascoli Piceno, via S. Angelo Magno.

48) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Andrea al S. Cuore, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea al S. Cuore o prebenda parrocchiale S. Cuore, con sede in Ascoli Piceno, viale Marcello Federici.

49) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in Ascoli Piceno, via Rigantè.

50) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Piagge, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Piagge, con sede in frazione Piagge.

51) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Benedetto in Marino del Tronto, con sede in frazione Marino del Tronto.

52) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Flaviano in Casalena, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Flaviano Casalena, con sede in frazione Casalena.

53) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo, con sede in Ascoli Piceno, via Annibal Caro, 11.

54) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Giacomo della Marca, noto anche quale parrocchia S. Giacomo della Marca, con sede in Ascoli Piceno, via G. Verdi, 11/c.

55) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni B., con sede in Contrada Tolignano.

56) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Gregorio Magno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gregorio Magno, con sede in Ascoli Piceno, via Pretoriana, 52.

57) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Giuliano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giuliano, con sede in Ascoli Piceno, piazza S. Agostino.

58) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Gregorio in Talvacchia, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Gregorio in Talvacchia, con sede in frazione Talvacchia.

59) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Leonardo negli (degli) Angeli Custodi, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Leonardo negli (degli) Angeli Custodi e Prebenda parrocchiale S. Leonardo, Cappellania S. Salvatore, con sede in Ascoli Piceno, piazza di Cecco d'Ascoli.

60) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Castel Trosino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Castel Trosino, con sede in frazione Castel Trosino.

61) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Marcello Papa, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marcello Papa, con sede in Ascoli Piceno, via Piemonte.

62) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino, con sede in via Curzio Rufo, 12.

63) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Martino in Colonna, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Colonna e prebenda parrocchiale S. Maria in Colloto, con sede in frazione Colonna.

64) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino e prebenda parrocchiale S. Martino in Colle, con sede in frazione S. Martino di Lisciano.

65) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Lisciano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo (S. Angelo) in Lisciano, con sede in frazione Lisciano.

66) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Montadamo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Montadamo e beneficio di S. Eulisto in Montadamo, con sede in frazione Montadamo.

67) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Porchiano, noto anche quale cappellania Ciarpelloni in Porchiano, con sede in frazione Porchiano.

68) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Tommaso, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Tommaso, con sede in Ascoli Piceno, via Cinelli, 3.

69) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Vittore al Carmine, con sede in Ascoli Piceno, piazza Matteotti.

70) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Giusta in Giustimana, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giusta in Giustimana, con sede in frazione Giustimana.

71) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Margherita in Morignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita in Morignano, con sede in frazione Morignano.

72) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria a Corte, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Corte, con sede in frazione S. Maria a Corte.

73) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Campolungo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Campolungo, con sede in frazione Campolungo.

74) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Venagrande, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Venagrande, con sede in frazione Venagrande.

75) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria Goretti, con sede in Ascoli Piceno, viale Kennedy.

76) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria in Capriglia, con sede in frazione S. Maria in Capriglia.

77) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria Intervineas, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Intervineas, con sede in Ascoli Piceno, via Lungotronto Bartolomei 2.

78) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria Lauretana in Pedana, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Lauretana in Pedana, con sede in frazione Pedana.

79) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Maria in Polesio, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Polesio, con sede in frazione Polesio.

80) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Rita in Brecciarolo (già S. Maria in Poggio da Capo), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Poggio da Capo, con sede in frazione Brecciarolo.

81) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Veneranda in Vallesensana, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Veneranda in Vallesensana, con sede in frazione Vallesensana.

82) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Santi Benedetto e Cristina in Rosara, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Benedetto e Cristina in Rosara, con sede in frazione Rosara.

83) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Santi Cosma e Damiano in Mozzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Cosma e Damiano in Mozzano, con sede in frazione Mozzano.

84) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo, con sede in Ascoli Piceno, via Sardegna.

85) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Santi Pietro e Paolo (S. Silvestro in Rocchetta di Acquasanta T., noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Pietro e Paolo (già S. Silvestro in Rocchetta di Acquasanta T.), con sede in Ascoli Piceno, via Amadio, 11.

86) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Santi Simone e Giuda in Monticelli, con sede in Ascoli Piceno, contrada Monticelli.

87) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di Santi Vincenzo e Anastasio, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Vincenzo e Anastasio, con sede in Ascoli Piceno, via dei Soderini.

88) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Filippo Neri, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Filippo Neri, con sede in frazione Villa S. Antonio.

89) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale del Duomo, con sede in Ascoli Piceno, largo A. Manzoni, 1.

90) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Agostino, con sede in Ascoli Piceno, piazza S. Agostino.

91) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Pietro Martire, con sede in Ascoli Piceno.

92) Comune di Ascoli Piceno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in frazione Poggio di Bretta.

93) Comune di Castel di Lama, beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli in Villa Chiarini, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria degli Angeli in Villa Chiarini, con sede in frazione Villa Chiarini.

94) Comune di Castel di Lama, beneficio parrocchiale di S. Maria in Mignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Mignano, con sede in Villa Piattoni.

95) Comune di Castignano, beneficio parrocchiale di S. Egidio Abate in Ripaberarda, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Egidio Abate in Ripaberarda e cappellania S. Egidio Abate in Ripaberarda, con sede in frazione Ripaberarda.

96) Comune di Castignano, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Pieve in Castiglioni, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Pieve in Castiglioni, con sede in contrada Castiglioni.

97) Comune di Castorano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pescolla, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pescolla, con sede in frazione Pescolla.

98) Comune di Castorano, beneficio parrocchiale di S. Maria (della Visitazione) in Castorano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria (della Visitazione) in Castorano, con sede in Castorano.

99) Comune di Colli del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in frazione Villa S. Giuseppe.

100) Comune di Colli del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Felicita, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Felicita, parrocchia di Colli del Tronto, con sede in Colli del Tronto, piazza 25 Aprile, 7.

101) Comune di Comunanza, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Gesso, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Gesso, con sede in frazione Gesso.

102) Comune di Folignano, beneficio parrocchiale di Madonna delle Grazie e S. Cipriano in Castel Folignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castel Folignano, con sede in frazione Castel Folignano.

103) Comune di Folignano, beneficio parrocchiale di S. Gennaro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gennaro, con sede in Folignano, via Roma, 65.

104) Comune di Folignano, beneficio parrocchiale di S. Luca Evangelista (già S. Benedetto), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Luca Evangelista (già S. Benedetto), con sede in frazione Villa Pigna.

105) Comune di Folignano, beneficio parrocchiale di S. Lucia in Piane di Morro (già S. Lucia in Capradosso di Rotella), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia in Piane Morro (già S. Lucia in Capradosso di Rotella), con sede in frazione Piane di Morro.

106) Comune di Force, beneficio parrocchiale di S. Elia Profeta in Montemoro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Elia Profeta in Montemoro, con sede in frazione Montemoro.

107) Comune di Force, beneficio parrocchiale di S. Stefano in Quinzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano in Quinzano, con sede in frazione Quinzano.

108) Comune di Maltignano, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in Maltignano, via Nuova, 10.

109) Comune di Maltignano, beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista (già S. Caterina in Capodirigo di Acquasanta T.), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marco Evangelista (già S. Caterina in Capodirigo di Acquasanta Terne), con sede in frazione Caselle.

110) Comune di Monsampolo del Tronto, beneficio parrocchiale di S. Maria Madre della Chiesa, con sede in frazione Stella, via Salaria.

111) Comune di Monsampolo del Tronto, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Paolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di Ss. Maria e Paolo, con sede in Monsampolo del Tronto.

112) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Bernardino in Balzo, noto anche quale beneficio della cappellania di S. Bernardino in Balzo e parrocchia di S. Bernardino in Balzo, con sede in frazione Balzo.

113) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Castro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Angelo in Castro e prebenda parrocchiale S. Angelo in Castro, con sede in frazione Castro.

114) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Abetito, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Abetito, con sede in frazione Abetito.

115) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Savino in Uscerno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Savino in Uscerno, con sede in frazione Uscerno.

116) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Vito in Montepropezzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vito in Montepropezzano, con sede in frazione Montepropezzano.

117) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Lucia in Pistrino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia in Pistrino, con sede in frazione Pistrino.

118) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Maria in Lapide, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Lapide, con sede in frazione S. Maria in Lapide.

119) Comune di Montegallo, beneficio parrocchiale di S. Maria in Pantano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Pantano, con sede in frazione S. Maria in Pantano.

120) Comune di Offida, beneficio parrocchiale di S. Lazzaro, con sede in Offida, convento dei Cappuccini.

121) Comune di Offida, beneficio parrocchiale di S. Nicolò (e Giovanni), noto anche quale prebenda parrocchiale della Collegiata in Offida, con sede in Offida.

122) Comune di Offida, beneficio parrocchiale di S. Venanzio, con sede in contrada S. Maria Goretti.

123) Comune di Offida, beneficio parrocchiale di S. Maria della Rocca, con sede in Offida.

124) Comune di Offida, beneficio parrocchiale di Santi Filippo e Basso, noto anche quale prebenda parrocchiale di Ss. Filippo e Basso, con sede in contrada Ciafone.

125) Comune di Offida, beneficio parrocchiale di Santi Pietro e Martino, con sede in Offida.

126) Comune di Palmiano, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Castel S. Pietro o S. Caterina in Castel S. Pietro noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Pietro e Caterina in Castel S. Pietro o prebenda parrocchiale S. Pietro in Castello, con sede in frazione Castel S. Pietro.

127) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Forcella, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Forcella, con sede in frazione Forcella.

128) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Agelli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Agelli, con sede in frazione Agelli.

129) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Anatolia in Pastina, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Anatolia in Pastina, con sede in frazione Pastina.

130) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Maria (Assunta) in Scalelle, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Scalelle, con sede in frazione Scalelle.

131) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Maria Intersilvas in Gaico, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Gaico, con sede in frazione Gaico.

132) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di Santi Giacomo e Pancrazio in Colleiano, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Giacomo e Pancrazio in Colleiano, con sede in frazione Colleiano.

133) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di Santi Martino e Giovanni in Osoli, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Martino e Giovanni (o S. Giovanni) in Osoli, con sede in frazione Osoli.

134) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di Santi Nicolò e Ilario in Roccacasaregnano, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Nicolò e Ilario in Roccacasaregnano, con sede in frazione Roccacasaregnano.

135) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di Santi Quirico e Giulitta in Casebianche, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Quirico e Giulitta in Casebianche, con sede in frazione Casebianche.

136) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Stefano in Marsia, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano in Marsia, con sede in frazione Marsia.

137) Comune di Roccafluvione, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Casebianche, con sede in frazione Casebianche.

138) Comune di Rotella, beneficio parrocchiale di S. Severino in Castel di Croce, noto anche quale parrocchia di S. Severino in Castel di Croce, prebenda parrocchiale S. Severino e prebenda parrocchiale di Castel di Croce, con sede in frazione Castel di Croce.

139) Comune di Rotella, beneficio parrocchiale di S. Lucia in Poggio Canoso, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia in Poggio Canoso, con sede in frazione Poggio Canoso.

140) Comune di Rotella, beneficio parrocchiale di Santi Lucia e Rocco in Capradosso, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Lucia e Rocco, con sede in frazione Capradosso.

141) Comune di Rotella, beneficio parrocchiale di S. Francesco in Poggio Canoso, con sede in contrada S. Francesco di Poggio Canoso.

142) Comune di Spinetoli, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Spinetoli, noto anche quale parrocchia di S. Maria Assunta in Spinetoli e prebenda parrocchiale di Spinetoli, con sede in Spinetoli.

143) Comune di Spinetoli, beneficio parrocchiale di S. Pio X, con sede in frazione Piane di Spinetoli.

144) Comune di Spinetoli, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate in Pagliare, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio Abate in Pagliare, con sede in Pagliare del Tronto.

145) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Flaviano Martire in Capodipiano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Flaviano in Capodipiano, con sede in frazione Capodipiano.

146) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire in Vallorano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio Martire in Vallorano e parrocchia di S. Giorgio in Vallorano, con sede in frazione Vallorano.

147) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Nicola in Olibra, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola in Olibra e parrocchia di S. Nicola in Olibra, con sede in frazione Olibra.

148) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Monsampietro, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Pietro in Monsampietro o prebenda parrocchiale di Monsampietro, con sede in frazione Monsampietro.

149) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Maria Annunziata in Cepparano, noto anche quale prebenda parrocchiale di Maria SS. in Cepparano, con sede in frazione Cepparano.

150) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Maria (Lauretana) in Castellano, noto anche quale Maria SS. in Castellano e prebenda parrocchiale di S. Maria Lauretana in Castellano, con sede in frazione Castellano.

151) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Portella, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria (Assunta) o Maria SS. in Portella, con sede in frazione Portella.

152) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di Santi Cosma e Damiano in Venarotta, noto anche quale prebenda parrocchiale in Venarotta, con sede in Venarotta.

153) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di Santi Quirico e Giulitta in Gimigliano, noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Quirico e Giulitta in Gimigliano, con sede in frazione Gimigliano.

154) Comune di Venarotta, beneficio parrocchiale di SS. Salvatore in Cerreto, noto anche quale prebenda parrocchiale in Cerreto, con sede in frazione Cerreto.

PROVINCIA DI TERAMO

155) Comune di Ancarano, beneficio parrocchiale (Ammensato) Madonna della Pace, noto anche quale: Mensa Vescovile di Ascoli Piceno, parrocchia S. Maria della Pace, prebenda parrocchiale S. Maria della Pace, beneficio Marinucci nella chiesa Madonna della Pace, cappellania Laparelli, con sede in Ancarano.

156) Comune di Ancarano, beneficio parrocchiale S. Maria della Misericordia (già S. Nicola in Valle Pezzata di Valle Castellana (Teramo), noto anche quale cappella della consolazione in Valle Pezzata, con sede in Ancarano.

157) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista in Collegrato, noto anche quale parrocchia di Collegrato e cappella di S. Stefano in Vignatico, con sede in frazione Collegrato.

158) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Fornisco, noto anche quale parrocchia di Fornisco, cappella di S. Giorgio, cappella S. Giovanni in Coronelle, cappella S. Maria in Stivigliano, con sede in frazione Fornisco.

159) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale di Ss. Filippo e Giacomo in Olmeto, noto anche quale parrocchia in Olmeto, parrocchia di Laturo, cappella di Olmeto, cappella S. Egidio in Laturo, prebenda parrocchiale Ss. Filippo e Giacomo in Olmeto, con sede in frazione Olmeto.

160) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale di S. Croce in Pascellata, noto anche quale parrocchia di Pascellata, parrocchia S. Croce in Pascellata, parrocchia S. Michele Arcangelo in Ceraso, cappella del Rosario in Pascellata, con sede in frazione Pascellata.

161) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Piano Annunziata, noto anche quale parrocchia SS. Annunziata, cappella dell'Annunziata, cappella del SS. Sacramento, prebenda parrocchiale SS. Annunziata in Forcella, con sede in frazione Piano Annunziata.

162) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale di S. Giacomo in S. Giacomo, con sede in contrada S. Giacomo.

163) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale S. Nicola in Pietralta, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Nicola in Pietralta, con sede in frazione Pietralta.

164) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale S. Rufina in S. Rufina, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Rufina, parrocchia di S. Rufina, cappella del Rosario in Villafranca, con sede in frazione S. Rufina.

165) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale S. Vito, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vito, parrocchia di S. Vito, prebenda parrocchiale S. Pietro sussidiaria della parrocchia di S. Vito, prebenda di S. Maria sussidiaria della parrocchia di S. Vito, con sede in frazione S. Vito.

166) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale S. Martino in Settecerri, noto anche quale parrocchia S. Martino in Settecerri, prebenda parrocchiale S. Martino in Settecerri, con sede in frazione Settecerri.

167) Comune di Valle Castellana, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari in Vallinguina, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Nicola in Vallinguina, cappella S. Nicola in Vallinguina, parrocchia di Basto, con sede in frazione Vallinguina.

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4889

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1986, n. **305.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione italiana combattenti alleati, in Genova, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Federazione italiana combattenti alleati, in Genova. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare due donazioni, consistenti in L. 5.000.000 e L. 30.000.000, disposte, rispettivamente, dai signori Tarquinio Gianni Bellan e Espedito Rinaldi con atti in data 16 aprile 1985, numeri 83732 e 83733 di repertorio, a rogito dott. Gregorio Todeschini, notaio in Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1986
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 103

86G0627

DECRETO 9 aprile 1986, n. **306.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione laicale femminile minime oblate del Cuore immacolato di Maria, detta Piccola opera per la salvezza del fanciullo, in Milano.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 10 e 12 dello statuto dell'Associazione laicale femminile minime oblate del Cuore immacolato di Maria, detta Piccola opera per la salvezza del fanciullo, in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, n. 1113.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986
Registro n. 25 Interno, foglio n. 153

86G0626

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Farra di Soligo, Isola Liri, Lignano Sabbiadoro, Moimacco e Rivanazzano.

Con decreto 20 marzo 1986, n. 195, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con porzione di manufatti sopra insistenti segnato nel catasto del comune di Farra di Soligo (Treviso) al foglio n. 1, mappale 420, di mq 175, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 settembre 1985 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 marzo 1986, n. 1431/85, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Isola Liri (Frosinone) al foglio n. 23, tra i mappali 22 e 26, di mq 580, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 28 settembre 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 316, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno con i manufatti sopra insistenti, segnato nel catasto del comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) al foglio n. 51, mappali 686 e 687, di complessivi mq 1425, ed indicato nella rilevazione catastale prot. n. 8177/2179/84 del 4 ottobre 1985, con allegata planimetria, rilasciata il 4 ottobre 1985, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 379, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Chiarò, segnato nel catasto del comune di Moimacco (Udine) al foglio n. 6, mappale 627 (Ha 0.13.70); foglio 5, mappale 308 (Ha 0.31.30); foglio 2, mappale 157 (Ha 1.73.30); di complessivi Ha 2.18.30, ed indicati nella rilevazione catastale 8 febbraio 1985, n. 3070/1464/83, con allegate planimetrie, rilasciate l'8 febbraio 1985, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 marzo 1986, n. 124, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Rivanazzano (Pavia) al foglio n. 35, di are 12,40 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 26 giugno 1980, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

86A4743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Industria mobili Celotto Alessandro e Sante* di Brugnera (Pordenone):
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 5 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Sodinter* di Marsano al Tagliamento (Pordenone):
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

3) *S.p.a. Martinel* di Maron di Brugnera (Pordenone):
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Acciaierie alto Adriatico*, stabilimento di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 3 dicembre 1985 al 3 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge 28 febbraio 1986, n. 45.

5) *S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici* di Cervignano (Udine), fallita in data 10 novembre 1983:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *Industria telecomandi e trasmissioni Dolomiti* di Caldonazzo (Trento):
periodo: dal 31 ottobre 1982 al 26 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1984: dal 5 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Officine meccaniche trentine* di Trento, fallita in data 19 luglio 1984:
periodo: dal 23 febbraio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *S.n.c. Eredi Benini Marsilio B.M.A. di Benini Bernardo & C.*, con sede in Odolo (Brescia) e stabilimento in Bondone, frazione Baitoni (Trento), fallita il 25 giugno 1985:
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 27 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.r.l.Timode* di Tassullo (Trento), fallita in data 19 gennaio 1984:
periodo: dal 19 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1985: dal 19 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Fusite italiana* di Ravina di Trento (Trento):
periodo: dal 25 luglio 1984 al 31 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
sostituisce ed annulla il decreto ministeriale del 27 novembre 1984.

11) *S.r.l. I.P.S. - Industria politecnica salentina* di Surbo (Lecce):
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

12) *Tipografia di Matino di Primiceri Antonio* di Matino (Lecce), fallita in data 7 luglio 1984:
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *Majorflex* di Galatone (Lecce), fallita in data 6 giugno 1985:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 6 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Saverio Nuzzo* di Lecce:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Lasim* di Lecce:
periodo: dal 9 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Costa*, stabilimento di Castellaneta (Taranto), fallita in data 21 marzo 1983:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 ottobre 1982;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 - ultima concessione.

17) *S.p.a. Editrice italiana Edital* di Taranto:
periodo: dal 1° agosto 1982 al 1° febbraio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 febbraio 1983;
prima concessione: dal 1° agosto 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, articoli 35 e 37.

18) *S.p.a. Editrice italiana Edital* di Taranto:
periodo: dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 febbraio 1983;
prima concessione: dal 1° agosto 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, articoli 35 e 37.

19) *S.p.a. Nuova Sanac di Genova*, stabilimento di Taranto:
periodo: dal 1° febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. F.A.B. - Fabbriche accumulatori baresi* di Bari, fallita in data 6 dicembre 1985:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Midi* di Bari, fallita in data 29 dicembre 1983:
periodo: dal 30 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico* di Bitonto (Bari):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

23) *S.p.a. Zootecnica lucana* di Potenza, fallita in data 11 maggio 1985:
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale* di Potenza:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

25) *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza), fallita in data 22 novembre 1984:
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico* di Matera:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

27) *S.p.a. Idris*, in Pomarico (Matera):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

28) *S.p.a. Iniziative del Basento*, in Pomarico (Matera):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

29) *S.p.a. Idrosud*, stabilimento di Grottole (Matera):
periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

30) *S.p.a. Ferbona & C.*, in Matera:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

31) *S.p.a. Chimica Augusta*, stabilimento di Portotorres, ora Enichem Augusta:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

32) *S.p.a. Nioss - Nuove iniziative per la Sardegna* di Sassari:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

33) *S.n.c. F.lli Ledda*, con sede in Macomer e stabilimento in Brioni (Nuoro):
periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Portotorres e stabilimento in Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 10 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Sarda Deriver*, con sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

36) *S.p.a. Snia fibre*, con sede in Cesano Maderno e stabilimento di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 19 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 24 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Duron' italiana*, con sede e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari), fallita in data 4 luglio 1985:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si.
legge n. 301/79.

38) *S.p.a. Samim*, stabilimento di Portovesme (Cagliari):
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 6 aprile 1983;
pagamento diretto: si:
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

39) *S.p.a. Mineraria Silius*, con sede in Cagliari e miniere di Genna Tres Montis e Muscadroxiu in territorio di Silius (Cagliari):
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Installazioni sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari), fallita in data 11 aprile 1985:
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

41) *S.r.l. Sape legno*, in Teramo-S. Nicolò a Tordino:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso*, con sede in S. Egidio alla Vibrata e stabilimenti in S. Egidio alla Vibrata e Garrufo di S. Omero (Teramo):
periodo: dal 23 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.a.s. Coriman* di Atri (Teramo), fallita in data 25 febbraio 1984:
periodo: dal 15 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1983: dal 16 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

44) *S.n.c. Pierantozzi e Caccavalle*, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), fallita in data 16 marzo 1985:
periodo: dal 16 novembre 1985 al 16 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

45) *S.n.c. Pierantozzi e Caccavalle*, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), fallita in data 16 marzo 1985:
periodo: dal 16 maggio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;.

46) *S.r.l. Valconf*, in Magliano dei Marsi (L'Aquila):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

47) *S.p.a. Generaltex* di Chieti Scalo:
periodo: dal 30 settembre 1984 al 30 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Generaltex* di Chieti Scalo:
periodo: dal 30 marzo 1985 al 30 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Generaltex* di Chieti Scalo:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

50) *FAR - Fabbrica abruzzese radiatori* di Chieti Scalo:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

51) *S.p.a. Calzaturificio Damiano* di Guardiagrele (Chieti):
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Mearelli* di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 5 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 6 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Ipercolor* di Norcia (Perugia), fallita in data 6 dicembre 1984:
periodo: dal 2 giugno 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

54) *S.r.l. Ipercolor* di Norcia (Perugia), fallita in data 6 dicembre 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

55) *S.p.a. Sicel* di Corciano (Perugia):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 25 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984:dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

56) *Svap Umbria*, in Spoleto (Perugia):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

57) *S.a.s. Mobilificio Misa* di Senigallia (Ancona):
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Eurobust*, con sede e stabilimento in Fabriano (Ancona):
periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. K.B. & D.M.* di Urbania (Pesaro):
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

60) *S.r.l. Angel's confezioni*, in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro), fallita in data 29 febbraio 1984:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

61) *S.p.a. Coemi*, in Priolo (Siracusa):
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimentto procedure CIGS.

62) *S.p.a. Mett. - Metallurgica e tubificio del Tirreno* di Milazzo:
periodo: dal 23 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Legnochimica* di Rende (Cosenza):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si;
sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 4 luglio 1985.

64) *S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, in Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

65) *S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione - Inco*, in Praia a Mare (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale: 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

66) *S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, in Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

67) *S.p.a. Industrie del Tirreno*, stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

68) *S.p.a. Lameziana industrie* di Catanzaro:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

69) *S.p.a. Sila 82* di Catanzaro:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
leggi numeri 784/80 e 45/86.

70) *S.p.a. La metalli industriale*, con sede in Firenze e stabilimento di Villa Carcina (Brescia):
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

71) *S.r.l. Tubi Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1981: dal 29 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Cobarr* di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

73) *S.n.c. Cav. Generoso Mancini e F.lli*, con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 20 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

74) *S.n.c. Cav. Generoso Mancini e F.lli*, con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), fallita in data 21 giugno 1985:
periodo: dal 21 giugno 1985 al 21 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

75) *I.M.E. S.p.a. - Industria macchine elettroniche* di Pomezia (Roma), fallita in data 8 marzo 1983:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 7 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dall'8 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, ultima concessione.

76) *S.p.a. Milanplast*, stabilimento di Aulla (Massa Carrara):
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 30 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

77) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Rovereto (Trento):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: no.

78) *S.p.a. Pan Electric Mediterranea*, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero, Cameri e cantieri in varie regioni d'Italia:
periodo: dal 30 novembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Taranto:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

80) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

81) *Secowest Italia* di Venaria (Torino):
periodo: dal 16 settembre 1984 al 15 marzo 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

82) *Secowest Italia* di Venaria (Torino):
periodo: dal 16 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedure CIGS.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A4657

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 29ª Fiera internazionale della casa, in Napoli

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 29ª Fiera internazionale della casa, che avrà luogo a Napoli dal 25 giugno al 6 luglio 1986.

86A4996

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 29 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che realizzino, anche mediante accordi internazionali, riduzioni della capacità produttiva, contributi a fondo perduto per la rottamazione di impianti e per reinvestimento;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle richieste di revisione del programma di reinvestimento presentate dalla Ferriera di Pregastine S.a.s. di Preseglie (Brescia), delle Acciaierie Alto Adriatico di Bologna - Laminatoio alto Adriatico S.r.l. e dalla Nuova Ferrosider S.p.a. di Ospitaletto (Brescia);

Vista la legge 2 aprile 1986, n. 88, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, che all'art. 2-*ter* prevede che fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possa esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimento presentante ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visto in particolare, il secondo comma dell'articolo citato che stabilisce che i programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 193/1984, previsti nelle domande presentate da società in amministrazione straordinaria possano essere realizzati da imprese diverse da quelle istanti, alle quali potrà essere erogato direttamente il contributo, previa adozione di una apposita delibera del CIPI;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di reinvestimento — come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico — è così modificato a seguito delle domande di riesame proposte dalle seguenti imprese:

1. *Ferriera di Pregastine S.a.s.* di Preseglie (Brescia) (delibera del 20 dicembre 1984):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 354,5 milioni di lire, contro i 1.610 milioni di lire previsti nel precedente programma;
entità del contributo: 177,25 milioni di lire. Alcuni investimenti non potranno essere realizzati nei termini previsti a causa di una contrazione della domanda di rottame ferroso e del materiale per l'edilizia.

2. *Acciaierie alto Adriatico* di Bolgona (in amministrazione straordinaria) - *Laminatoio alto Adriatico S.r.l.* (delibere del 20 dicembre 1984, del 30 maggio, 19 giugno e 19 dicembre 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 9.000 milioni di lire. Il piano sarà realizzato, conformemente alle modifiche indicate nell'istruttoria del comitato tecnico, dal Laminatoio alto Adriatico S.r.l. che ha acquistato dalla amministrazione straordinaria del gruppo Maraldi lo stabilimento delle Acciaierie alto Adriatico;
entità del contributo: 4.500 milioni di lire. Il suddetto contributo potrà essere erogato, esaurita la procedura di cui all'art. 2 della legge n. 193/1984, direttamente al Laminatoio alto Adriatico.

3. *Nuova Ferrosider S.p.a.* di Ospitaletto (Brescia) (delibere 1° marzo e 19 giugno 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.446 milioni di lire. Le modifiche riguardano la tipologia e l'ammontare degli investimenti previsti dal precedente programma;
entità del contributo: 1.440 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 29 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4901

REGIONE SICILIA

Cancellazione dalla tabella *B* allegata all'ordinanza del Ministero della sanità 12 aprile 1986 della ditta Francesco Intorcia e Figli, in Marsala.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità in data 12 aprile 1986, nella quale è inclusa nella tabella *B* la ditta Francesco Intorcia e Figli di Marsala (Trapani);

Considerato l'esito favorevole degli accertamenti effettuati sui prodotti della ditta medesima;

Comunica

ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della sanità del 23 maggio 1986, che dalla tabella *B* dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 la ditta Francesco Intorcia e Figli, sita in Marsala (Trapani), è depennata.

Palermo, addì 20 giugno 1986

Il presidente: NICOLOSI

86A4997

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (in particolare l'art. 8) e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, con il quale vengono soppressi i ruoli della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro istituiti dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e in sostituzione viene istituito il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 46, con il quale viene rideterminata la dotazione organica del ruolo della ex carriera di concetto istituito con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1985, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 305, con il quale sono stati indetti quindici concorsi circoscrizionali, per esami, per la nomina alla qualifica di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, tra i quali figura un concorso a quattordici posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che stabilisce tra l'altro che, ai fini dell'assegnazione di posti che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso che deve avere luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

Ritenuto necessario modificare il sopra citato bando, onde adeguarlo al disposto della legge 16 maggio 1978, n. 196;

Visto il quarto comma del predetto art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che autorizza il Ministro del tesoro ad indire, in attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, speciali concorsi, su base regionale ed interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili;

Ritenuto opportuno, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di indire un separato concorso per esami a due posti di segratario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, per la regione Valle d'Aosta;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

Il bando di concorso a quattordici posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 del 19 dicembre 1985, è rettificato nel senso che deve intendersi riferito ad uffici periferici del Tesoro aventi sede nella sola regione Piemonte.

Art. 2.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, per la regione Valle d'Aosta.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente nonché agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Gli aspiranti di cui al comma precedente devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 3, lettera *e*), del bando.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati alla direzione provinciale del tesoro di Aosta e vi dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma secondo, del presente decreto;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi

periferici del tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati devono dichiarare se intendono sostenere l'esame in lingua francese.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma seguente:

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
principi di economia politica;
principi di scienza delle finanze.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
istituzioni di diritto civile e commerciale;
nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie:
servizi delle direzioni provinciali del tesoro;
nozioni di statistica metodologica;
norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Il colloquio è integrato, con separata valutazione, da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

I candidati hanno la facoltà di sostenere l'esame in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Per i candidati che abbiano sostenuto l'esame in lingua francese, la conversazione avrà luogo in italiano e la versione estemporanea avverrà in lingua francese da un testo italiano.

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della ex carriera di concetto.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il 3 settembre 1986 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza ulteriore comunicazione, nell'ora, nei giorni e presso la sede indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Le prove di esame avranno luogo in Aosta.

Art. 7.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi sia nella prova volta ad accertare la conoscenza della lingua francese sia nella prova riguardante le altre materie.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della media dei voti riportati nel colloquio.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Direzione generale predetta oltre il detto termine di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati segretari in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi e dovranno assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati entro il termine loro prefisso.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

I concorrenti di cui al primo comma, del presente articolo dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f)*.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I diplomi originali od i certificati di studio, rilasciati dai capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

I) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificati di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impegno al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al terzo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, potranno limitarsi a presentare, nel ripetuto termine di cui al terzo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I concorrenti nominati vincitori ed immessi nelle funzioni ai sensi del precedente art. 11 saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Nel caso che il provvedimento di nomina dovesse essere dichiarato inefficace per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di servizio rese dagli impiegati riconosciuti privi di titolo alla nomina saranno comunque compensate fino alla comunicazione della predetta ricusazione.

Ai concorrenti nominati in prova e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento dichiarativo di inefficacia della nomina stessa competerà, durante lo stesso periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, che sarà integrata da un docente di lingua francese, sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1986
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 130

ALLEGATO

Al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto...
nato a .... (provincia di..............................)
il .... e residente dal (1)................ in.........................
(provincia di ....) via...................................
n. .... codice postale n. ...., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, per la regione Valle d'Aosta.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché: ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ....;

3) non ha riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4) ....
....;

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso.. di.......................................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) intende sostenere l'esame in lingua francese (6).

Firma (7) ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale .... eventuale numero telefonico ....

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) Per i soli candidati che ne abbiano interesse.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

86A4871

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di ragioniere nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali con il quale dal 1° luglio 1972 è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5/4/181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto il decreto interministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984, registro n. 10, foglio n. 40, con il quale sono stati banditi concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che dei ventitre posti disponibili per la qualifica di ragioniere in prova — messi a concorso, tra gli altri, con il citato decreto ministeriale 29 giugno 1984 — dodici sono rimasti vacanti e possono essere coperti mediante concorso pubblico, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 138/84;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E indetto il concorso pubblico, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici ministeriali centrali e periferici della pubblica istruzione e non potranno ottenere il trasferimento per uffici operanti in sede diversa se non dopo cinque anni di effettiva prestazione di servizio nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi si tiene conto delle preferenze manifestate dai vincitori e del relativo posto occupato nella graduatoria; l'amministrazione si riserva, comunque, di destinare, per esigenze di servizio, i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni indicate nel presente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportare nello schema allegato al presente bando.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sara nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienza delle finanze;

3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 10 settembre 1986, sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione diretta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina dovranno produrre, altresì, il certificato attestante la disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre, per via gerarchica, tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza, entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai numeri 1) e 6) sopraindicati, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché degli eventuali documenti di regolarizzazione entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II.

Art. 9.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti.

I provvedimenti di nomina in prova nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque ricompensate.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare corsi di formazione.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1986
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 317

ALLEGATO

Schema da seguire
per la compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....) il ....
e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso .... il ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, oppure: ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso .... (indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

86A4804

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma - via Orazio Raimondo - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 luglio 1986, ore 9;

seconda prova scritta: 29 luglio 1986, ore 9.

86A4868

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università «G.D'Annunzio» di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, saranno ripetute presso la sede della facoltà - Viale Crucioli - Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 luglio 1986, ore 8,30;

seconda prova scritta: 19 luglio 1986, ore 8,30.

86A4867

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 55

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Pallanza (Novara).

86A4958

REGIONE LIGURIA

Concorso a settantanove posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 13

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A4954

Concorso a sei posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 13

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A4953

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di cardiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale LE/13.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di cardiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale LE/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

86A4876

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale LE/13.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale LE/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

86A4877

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

quindici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale;

un posto di assistente tecnico - geometra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Melegnano (Milano).

86A4914

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di fisico coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di fisico coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

86A4917

Concorso ad un posto di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario, a tempo pieno, per il settore igiene pubblica, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica (ruolo sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale: dirigente sanitario), presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

86A4916

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di veterinario dirigente - area: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del servizio di radiologia diagnostica;

un posto di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

un posto di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L., in Correggio Emilia (Reggio Emilia).

86A4886

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero chirurgo per il servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero chirurgo per il servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione I, in Milano.

86A4918

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 145 del 25 giugno 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore; per esame, a due posti di operatori e due posti di assistenti.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE LIGURIA

Errata-corrige all'estratto di bando relativo al concorso a sei posti di assistente sociale collaboratore, erroneamente attribuito all'unità sanitaria locale n. 10. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1986) e, successivamente, all'unità sanitaria locale n. 4 della regione Liguria (vedi errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 9 giugno 1986).

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1986, alla pag. 14, è stato pubblicato l'estratto di bando relativo al concorso a sei posti di assistente sociale collaboratore, attribuendo erroneamente il bando stesso all'unità sanitaria locale n. 10 della regione Liguria.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 9 giugno 1986, alla pag. 46, si è proceduto alla pubblicazione del relativo «Errata-corrige», con il quale per un nuovo disguido il citato bando di concorso è stato erroneamente attribuito all'unità sanitaria locale n. 4 della regione Liguria.

Entrambe le predette pubblicazioni sono annullate in quanto il citato concorso a sei posti di assistente sociale collaboratore non è stato bandito nè dall'unità sanitaria locale n. 10, né dall'unità sanitaria locale n. 4 della regione Liguria, come erroneamente pubblicato nelle sopra richiamate *Gazzette Ufficiali*.

86A4956

Errata-corrige all'estratto di bando relativo al concorso a ventiquattro posti di agente tecnico, erroneamente attribuito all'unità sanitaria locale n. 10. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1986).

L'estratto di bando relativo al concorso a ventiquattro posti di agente tecnico, pubblicato alla pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1986 (estratto riportante il numero redazionale 86A4073), è annullato in quanto il concorso non riguarda l'unità sanitaria locale n. 10, come erroneamente pubblicato.

86A4955

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**90.000**
	- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**180.000**
	- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L.**	**20.000**
	- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L.**	**75.000**
	- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L.**	**20.000**
	- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	**L.**	**285.000**
	- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861470) **L. 600**